SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 160° - Numero 281

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 30 novembre 2019** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 ottobre 2019.

Delega di funzioni e dei poteri attribuiti al Presidente del Consiglio dei ministri e relativi all'attuazione del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali ai Ministri competenti per materia.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto, in particolare, l'art. 8 della citata legge n. 146 del 1990, il quale prevede che, quando sussista il fondato pericolo di un pregiudizio grave e imminente ai diritti della persona costituzionalmente tutelati dalla medesima legge, il Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato, ove il conflitto abbia rilevanza nazionale o interregionale, invita le parti a desistere dai comportamenti che determinano la situazione di pericolo, esperisce un tentativo di conciliazione e, se il tentativo non riesce, adotta con ordinanza le misure necessarie a prevenire il pregiudizio grave e imminente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2019, con il quale l'onorevole dott.ssa Fabiana Dadone è stata nominata Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 settembre 2019 con il quale al predetto Ministro senza portafoglio è stato conferito l'incarico per la pubblica amministrazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2019, art. 1, comma 2, lettera *g)*, con il quale il Ministro senza portafoglio per la pubblica amministrazione è stato delegato, tra l'altro, all'attuazione della legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni ed integrazioni, limitatamente ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche dei comparti di contrattazione collettiva e delle autonome aree di contrattazione della dirigenza, di cui al contratto collettivo nazionale quadro del 13 luglio 2016, della carriera prefettizia o diplomatica, al corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai professori e ricercatori universitari, ai dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dalla legge 4 giugno 1985, n. 281, e successive modificazioni, e dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni e al personale delle autorità amministrative indipendenti e di cui alla legge 19 giugno 2019, n. 56;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, art. 1, recante trasferimento al Ministero per i beni e le attività culturali delle funzioni esercitate dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo in materia di turismo;

Ritenuto opportuno, a tal fine, delegare le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri dalla legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni, ai Ministri la cui competenza, anche per i casi di vigilanza, si estende ai settori interessati dalle astensioni dal lavoro regolamentate dalla citata legge 12 giugno 1990, n. 146, per quanto non compreso nella riportata delega al Ministro senza portafoglio in materia di pubblica amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

1. L'esercizio delle funzioni e dei poteri attribuiti al Presidente del Consiglio dei ministri dalla legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni e integrazioni, è delegato, per quanto non compreso nella delega in premessa e per i settori e gli ambiti di rispettiva competenza al:

Ministro dell'interno;

Ministro della giustizia;

Ministro dell'economia e delle finanze;

Ministro dello sviluppo economico;

Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo;

Ministro della salute.

Il presente decreto, trasmesso al competente organo di controllo, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 2019

Il Presidente: CONTE

Registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 2019
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 2182

19A07461

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 novembre 2019.

Rideterminazione degli importi autorizzabili con riferimento agli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della Regione Abruzzo nei giorni dall'11 al 13 novembre ed il 1° e 2 dicembre 2013 nonché nella seconda decade del mese di gennaio 2017, per l'effettiva attivazione dei previsti finanziamenti agevolati in favore dei soggetti privati per i danni subiti dal patrimonio edilizio abitativo e dai beni mobili e dalle attività economiche e produttive.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 21 NOVEMBRE 2019

Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30;

Visto l'art. 25 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Visto l'art. 1, comma 422, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge di stabilità 2016), con cui è stabilito che al fine di dare avvio alle misure per fare fronte ai danni occorsi al patrimonio privato ed alle attività economiche e produttive, in attuazione della lettera *d)* del comma 2, dell'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni, relativamente alle ricognizioni dei fabbisogni completate dai commissari delegati e trasmesse al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri per la successiva istruttoria, si provvede, per le finalità e secondo i criteri da stabilirsi con apposite deliberazioni del Consiglio dei ministri assunte ai sensi della lettera *e)* del citato art. 5, comma 2, mediante concessione, da parte delle Amministrazioni pubbliche indicate nelle medesime deliberazioni, di contributi a favore di soggetti privati e per le attività economiche e produttive con le modalità del finanziamento agevolato;

Visti i commi da 423 a 428 dell'art. 1 della citata legge n. 208/2015, con i quali sono definite le procedure e modalità per la concessione dei predetti contributi, oltre alle modalità di copertura finanziaria dei conseguenti oneri;

Considerato, in particolare, che, in base a quanto stabilito dal combinato disposto dei commi 423, 424 e 427 dell'art. 1 citato, i contributi in favore dei soggetti danneggiati dagli eventi calamitosi individuati nell'allegato 1, previsti dal richiamato comma 422, sono concessi mediante finanziamenti agevolati assistiti dalla garanzia dello Stato e nel limite massimo di 1.500 milioni di euro, previa verifica dell'andamento della concessione dei finanziamenti agevolati e del relativo tiraggio previsti da disposizioni vigenti riguardanti la concessione di finanziamenti con oneri a carico dello Stato per interventi connessi a calamità naturali, al fine di assicurare l'invarianza finanziaria degli effetti delle disposizioni di cui trattasi;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 24 gennaio 2014 con la quale è stato dichiarato lo stato d'emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dall'11 al 13 novembre ed il 1° e 2 dicembre 2013 nel territorio della Regione Abruzzo;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 150 del 21 febbraio 2014 recante «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dall'11 al 13 novembre ed il 1° e 2 dicembre 2013 nel territorio della Regione Abruzzo»;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2017, con cui, tra l'altro, in attuazione di quanto disposto dalla delibera del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2016, in relazione agli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della Regione Abruzzo nei giorni dall'11 al 13 novembre ed il 1° e 2 dicembre 2013, i contributi ai soggetti privati per i danni occorsi alle attività economiche e produttive sono concessi, con le modalità del finanziamento agevolato, nel limite di euro 3.630.631,40;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 16 maggio 2018, con cui, tra l'altro, in relazione agli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della regione Abruzzo nei giorni dall'11 al 13 novembre ed il 1° e 2 dicembre 2013, i contributi ai soggetti privati per i danni occorsi alle attività economiche e produttive di cui alla citata delibera del Consiglio dei ministri del 22 dicembre 2017 sono stati incrementati di euro 233.502,54, per un totale complessivo di euro 3.864.133,94;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2017, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuovamente il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 441 del 21 marzo 2017 recante: «Interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Abruzzo a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016 recante: «Stanziamento per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 5, comma 2, lettera *d)* della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni» adottata in attuazione del combinato disposto del citato art. 5, comma 2, lettera *e)*, della legge n. 225/1992 e dell'art. 1, commi da 422 a 428 della legge n. 208/2015;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 372 del 16 agosto 2016, recante: «Disposizioni operative per l'attivazione dell'istruttoria finalizzata alla concessione di contributi a favore di soggetti privati e delle attività economiche e produttive nella Regione Abruzzo, ai sensi dell'art. 1, commi da 422 a 428 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 in attuazione della delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016»;

Considerato, in particolare, che con la sopra richiamata ordinanza n. 372 del 16 agosto 2016, all'allegato 1, sono stati stabiliti i criteri direttivi per la determinazione e concessione da parte della Regione Abruzzo dei contributi ai soggetti privati per i danni occorsi al patrimonio edilizio abitativo ed ai beni mobili;
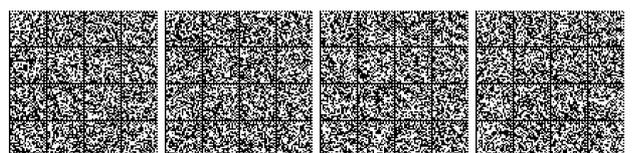
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 6 settembre 2018 recante: «Attuazione delle disposizioni previste dall'art. 1, commi 422 e seguenti della legge 28 dicembre 2015, n. 208» con la quale si dispone, tra l'altro che, in relazione ai predetti eventi occorsi sul territorio della Regione Abruzzo a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017, i contributi a favore dei soggetti privati per i danni subiti dal patrimonio edilizio abitativo e dai beni mobili potranno essere concessi entro il limite massimo di euro 22.722.529,46 e i contributi a favore dei titolari delle attività economiche e produttive potranno essere concessi entro il limite massimo di euro 25.301.149,32;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 2, della citata delibera del Consiglio dei ministri del 6 settembre 2018 che, con riferimento, tra gli altri, agli eventi occorsi sul territorio della Regione Abruzzo a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017, individua nel 30 giugno 2019 il termine per la chiusura dei procedimenti istruttori da parte delle Regioni interessate, per il riconoscimento dei contributi previsti;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 544 del 18 settembre 2018, recante: «Disposizioni operative per l'attivazione dell'istruttoria finalizzata alla concessione di contributi a favore dei titolari delle attività economiche e produttive ai sensi dell'art. 1, commi da 422 a 428 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 in attuazione delle delibere del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016 e del 6 settembre 2018 relativamente agli eventi calamitosi di cui alla tabella allegata alla predetta delibera del 6 settembre 2018»;

Considerato, in particolare, che con la sopra richiamata ordinanza n. 544 del 18 settembre 2018, all'allegato A, sono stati stabiliti i criteri direttivi per la determinazione e concessione dei contributi ai titolari delle attività economiche e produttive danneggiate;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2018, con cui, in attuazione di quanto disposto dalla delibera del Consiglio dei Ministri del 6 settembre 2018, in relazione agli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Abruzzo a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017, i contributi ai soggetti privati per danni subiti dal patrimonio edilizio abitativo e dai beni mobili sono stati concessi con le modalità del finanziamento agevolato, nel limite complessivo di euro 23.727.216,65 e i contributi ai titolari delle attività economiche e produttive danneggiate sono stati concessi con le modalità del finanziamento agevolato, nel limite complessivo di euro 11.326.113,02, per un importo complessivo di euro 35.053.329,67;

Vista la nota prot. n. 2250 del 30 luglio 2019 con cui la Regione Abruzzo, con riferimento ai sopra citati eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della medesima Regione a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017, nel comunicare che alcuni Comuni hanno trasmesso ulteriori elenchi di soggetti beneficiari dei contributi ha inviato, successivamente alla scadenza del termine del 30 giugno 2019 di cui all'art. 1, comma 2, della citata delibera del 6 settembre 2018, la tabella riepilogativa dei contributi massimi concedibili, per un complessivo importo di euro 39.317.127,84, di cui euro 25.340.675,38 per danni subiti dal patrimonio edilizio abitativo e dai beni mobili ed euro 13.976.452,46 per le attività economiche e produttive danneggiate, con un incremento di euro 4.263.798,17 rispetto a quanto già previsto dalla citata delibera del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2018;

Vista la nota prot. n. 2731 del 19 settembre 2019 con cui la Regione Abruzzo, con riferimento ai predetti eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della Regione Abruzzo nei giorni dall'11 al 13 novembre ed il 1° e 2 dicembre 2013 ha rappresentato che il Comune di Spoltore (PE) ha trasmesso ulteriori nominativi di soggetti titolari di attività economiche e produttive beneficiari dei contributi in rassegna per un importo di euro 96.353,14, aggiuntivi rispetto a quelli già assentiti in favore della Regione Abruzzo con le citate delibere del Consiglio dei ministri del 22 dicembre 2017 e del 16 maggio 2018, per un totale complessivo di euro 3.960.487,08;

Considerato che le domande di contributo trasmesse dalla regione Abruzzo risultano presentate nei termini previsti dalla normativa di riferimento da parte dei soggetti interessati, per cui il ritardo nel completamento della relativa istruttoria da parte delle Amministrazioni competenti non può imputarsi ai predetti soggetti;

Ravvisata pertanto la necessità di riconoscere i contributi spettanti ai cittadini che hanno presentato la domanda nei termini stabiliti dai provvedimenti emergenziali;

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. 203218 del 26 agosto 2019 con la quale è stato comunicato l'importo complessivo massimo concedibile per l'anno 2019, pari ad euro 100.000.000,00, per i finanziamenti di cui all'art. 1, commi 422 e seguenti della citata legge n. 208/2015;

Considerata, pertanto, la necessità di soddisfare le maggiori esigenze dei soggetti privati per i danni occorsi alle attività economiche e produttive danneggiate dagli eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della Regione Abruzzo nei giorni dall'11 al 13 novembre ed il 1° e 2 dicembre 2013 per euro 96.353,14;

Considerata, inoltre, in relazione agli eventi metereologici che hanno colpito il territorio della Regione Abruzzo a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017, la necessità di soddisfare le maggiori esigenze dei soggetti privati per i danni occorsi al patrimonio edilizio abitativo e dai beni mobili per euro 1.613.458,73 e per i danni subiti dalle attività economiche e produttive per euro 2.650.339,44;

Considerato che le variazioni oggetto della presente delibera determinano un aumento del *plafond* assegnato alla Regione Abruzzo di euro 4.360.151,31, da porre a carico dei fondi messi a disposizione dal Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato e, in particolare, gli articoli 1, comma 1, lettera *g)* e 50;
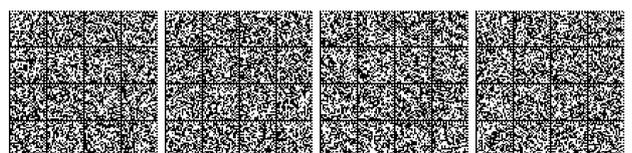
Viste le comunicazioni effettuate dal Dipartimento della protezione civile alla Commissione europea in data 10 agosto 2017 e 5 ottobre 2018;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:

Art. 1.

1. Sulla base di quanto riportato in premessa, in relazione agli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della Regione Abruzzo nei giorni dall'11 al 13 novembre ed il 1° e 2 dicembre 2013, con riferimento ai soggetti individuati nella richiamata tabella elaborata dalla medesima Regione ed entro i limiti individuali ivi previsti, i contributi ai soggetti privati per i danni occorsi alle attività economiche e produttive di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 16 maggio 2018, nel limite massimo di euro 3.864.133,94, sono integrati di euro 96.353,14 e, conseguentemente, rideterminati nel limite massimo di euro 3.960.487,08.

2. In relazione agli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Abruzzo a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017, con riferimento ai soggetti individuati nella richiamata tabella elaborata dalla medesima regione ed entro i limiti individuali ivi previsti, i contributi ai soggetti privati per i danni subiti dal patrimonio edilizio abitativo e dai beni mobili di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 21 dicembre 2018, nel limite massimo di euro 23.727.216,65, sono integrati di euro 1.613.458,73 e, conseguentemente, rideterminati nel limite massimo di euro 25.340.675,38. In relazione ai medesimi eventi, inoltre, i contributi per i danni occorsi alle attività economiche e produttive di cui alla citata delibera del Consiglio dei ministri del 21 dicembre 2018, nel limite massimo di euro 11.326.113,02, sono integrati di euro 2.650.339,44 e, conseguentemente, rideterminati nel limite massimo di euro 13.976.452,46.

3. La Regione Abruzzo provvede a pubblicare sul proprio sito web istituzionale l'elenco riepilogativo dei contributi massimi concedibili, nel limite delle risorse di cui ai commi 1 e 2, con riferimento alle domande accolte ai sensi degli allegati 1 e 2 della richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 372 del 16 agosto 2016 e dell'allegato A della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 544 del 18 settembre 2018.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 novembre 2019

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
CONTE

19A07456

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 novembre 2019.

Dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio colpito delle Province di Agrigento, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani interessato dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di settembre 2019.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 21 NOVEMBRE 2019

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare l'art. 7, comma 1, lettera *c)* e l'art. 24, comma 1;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 ottobre 2012 concernente gli indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei ministri e per la predisposizione delle ordinanze di cui all'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni e integrazioni, che, ai sensi dell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo citato n. 1 del 2018, resta in vigore fino alla pubblicazione della nuova direttiva in materia;

Considerato che a partire dal mese di settembre 2019 il territorio delle Province di Agrigento, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani è stato interessato da eventi meteorologici di eccezionale intensità che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone;

Considerato, altresì, che i summenzionati eventi hanno determinato esondazioni di corsi d'acqua, movimenti franosi, danneggiamenti alle infrastrutture viarie, ad edifici pubblici e privati, alla rete dei servizi essenziali, alle opere di difesa idraulica, nonché danni alle attività agricole e produttive;

Viste le note della Regione Siciliana del 6 e del 21 novembre 2019;

Visti gli esiti dei sopralluoghi effettuati nei giorni 18 e 19 novembre 2019 dai tecnici del Dipartimento della protezione civile insieme ai tecnici della Regione Siciliana;

Considerato, altresì, che il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, presenta le disponibilità necessarie per far fronte agli interventi delle tipologie di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'art. 25, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2018, nella misura determinata all'esito della valutazione speditiva svolta dal Dipartimento della protezione civile sulla base dei dati e delle informazioni disponibili ed in raccordo con la Regione Siciliana;

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente a porre in essere tutte le iniziative di carattere straordinario finalizzate al superamento della grave situazione determinatasi a seguito degli eventi meteorologici in rassegna;

Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per intensità ed estensione, non è fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;

Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 7, comma 1, lettera *c)* e dall'art. 24, comma 1, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, per la dichiarazione dello stato di emergenza;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:

Art. 1.

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 1, lettera *c)* e dell'art. 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è dichiarato, per 12 mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza nel territorio colpito delle Province di Agrigento, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani interessato dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di settembre 2019,

2. Per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, ai sensi dell'art. 25, comma 2, lettere *a)* e *b)* del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile, acquisita l'intesa della regione interessata, in deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, nei limiti delle risorse di cui al comma 3.

3. Per l'attuazione dei primi interventi, nelle more della valutazione dell'effettivo impatto dell'evento in rassegna, si provvede nel limite di euro 10.250.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 novembre 2019

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
CONTE

19A07457

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 novembre 2019.

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel periodo dal 14 ottobre all'8 novembre 2019 nel territorio della Città metropolitana di Genova e delle Province di Savona e di La Spezia.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 21 NOVEMBRE 2019

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare l'art. 7, comma 1, lettera *c)* e l'art. 24, comma 1;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 ottobre 2012 concernente gli indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri e per la predisposizione delle ordinanze di cui all'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni e integrazioni, che, ai sensi dell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo citato n. 1 del 2018, resta in vigore fino alla pubblicazione della nuova direttiva in materia;

Considerato che nel periodo dal 14 ottobre all'8 novembre 2019 il territorio della Città metropolitana di Genova e delle Province di Savona e di La Spezia, con particolare riferimento al territorio della Valle Stura, della Valle dell'Orba, della Val Petronio, della Valle del Gromolo e della Val di Vara, è stato interessato da eventi meteorologici di eccezionale intensità che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone;

Considerato, altresì, che i summenzionati eventi hanno determinato esondazioni di corsi d'acqua, movimenti franosi, danneggiamenti alle infrastrutture viarie, ad edifici pubblici e privati, nonché alla rete dei servizi essenziali e alle opere di difesa idraulica;

Viste le note del Presidente della Regione Liguria del 23 ottobre, del 4 e del 15 novembre 2019;

Visti gli esiti dei sopralluoghi effettuati nei giorni 28, 29, 30 ottobre e 13 e 14 novembre 2019 dai tecnici del Dipartimento della protezione civile insieme ai tecnici della Regione Liguria;

Considerato, altresì, che il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, presenta le disponibilità necessarie per far fronte agli interventi delle tipologie di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'art. 25, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2018, nella misura determinata all'esito della valutazione speditiva svolta dal Dipartimento della protezione civile sulla base dei dati e delle informazioni disponibili ed in raccordo con la Regione Liguria;

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente a porre in essere tutte le iniziative di carattere straordinario finalizzate al superamento della grave situazione determinatasi a seguito degli eventi meteorologici in rassegna;

Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per intensità ed estensione, non è fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;

Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 7, comma 1, lettera *c)* e dall'art. 24, comma 1, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, per la dichiarazione dello stato di emergenza;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:

Art. 1.

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 1, lettera *c)* e dell'art. 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è dichiarato, per 12 mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel periodo dal

14 ottobre all'8 novembre 2019 nel territorio della Città metropolitana di Genova e delle Province di Savona e di La Spezia.

2. Per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, ai sensi dell'art. 25, comma 2, lettere *a)* e *b)* del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile, acquisita l'intesa della regione interessata, in deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, nei limiti delle risorse di cui al comma 3.

3. Per l'attuazione dei primi interventi, nelle more della valutazione dell'effettivo impatto dell'evento in rassegna, si provvede nel limite di euro 9.300.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 novembre 2019

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
CONTE

19A07458

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 novembre 2019.

Proroga dello stato di emergenza nei territori delle Regioni Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 2 ottobre 2018 e nel territorio della Provincia di Trapani in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dall'8 all'11 novembre 2018.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 21 NOVEMBRE 2019

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018 con cui è stato dichiarato, per 12 mesi, lo stato di emergenza nei territori colpiti delle Regioni Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Sardegna, Sicilia, Toscana e Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano interessati dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 2 ottobre 2018 e con la quale sono stati stanziati complessivi euro 53.500.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 17 gennaio 2019 con cui sono stati estesi gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con la sopra citata delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dall'8 all'11 novembre 2018 nel territorio della Provincia di Trapani e con la quale sono stati stanziati euro 500.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2019 con cui il predetto stanziamento di cui alla sopra menzionata delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018 è stato integrato di euro 95.780.541,94, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 23 aprile 2019 con cui al Presidente della Regione Liguria - Commissario delegato è stata demandata la realizzazione degli interventi di cui alla lettera *e)* dell'art. 25, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018, nelle aree portuali di Genova e Savona-Vado a valere sulle risorse stanziate sul bilancio dell'Autorità di Sistema portuale del Mar Ligure Occidentale, nel limite di euro 39.945.000,00;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 15 novembre 2018, n. 558 recante «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle province autonome di Trento e Bolzano colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018»;

Viste le ulteriori ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 559 del 29 novembre 2018, n. 560 del 7 dicembre 2018, n. 564 del 27 dicembre 2018, n. 568 del 16 gennaio 2019, n. 575 dell'8 febbraio 2019, n. 593 del 17 maggio 2019, n. 601 del 1° agosto 2019 e n. 606 del 18 settembre 2019;

Viste le note del 16 ottobre 2019 del Presidente della Regione Calabria – Commissario delegato, del 22 ottobre 2019 del Presidente della Regione Emilia-Romagna – Commissario delegato, del 4 novembre 2019 del Presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia – Commissario delegato, del 16 ottobre 2019 del Commissario delegato per il superamento della situazione emergenziale nel territorio della Regione Lazio, del 17 ottobre 2019 del Presidente della Regione Liguria, del 16 ottobre 2019 del Presidente della Regione Lombardia, del 29 ottobre 2019 del Presidente della Regione autonoma della Sardegna, del 15 ottobre 2019 del Commissario delegato per il superamento della situazione emergenziale nel territorio della Regione Siciliana, del 14 ottobre 2019 del Presidente della Regione Toscana, del 24 ottobre 2019 del Presidente della Regione Veneto, del 4 novembre 2019 del Presiden-

te della Provincia autonoma di Trento e del 4 novembre 2019 del Presidente della Provincia autonoma di Bolzano con le quali è stata richiesta la proroga dello stato di emergenza;
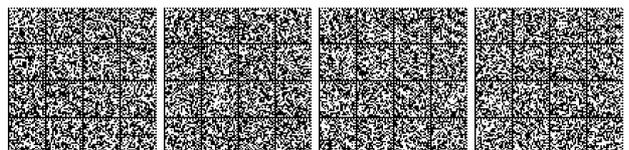
Considerato che gli interventi per il superamento del contesto di criticità sono tuttora in corso e che, quindi, l'emergenza non può ritenersi conclusa;

Ritenuto che la predetta situazione emergenziale persiste e che pertanto ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 24, comma 3, del citato decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per la proroga dello stato di emergenza;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dall'art. 24, comma 3, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è prorogato, di dodici mesi, lo stato di emergenza nei territori delle Regioni Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 2 ottobre 2018 e nel territorio della Provincia di Trapani in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dall'8 all'11 novembre 2018.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 novembre 2019

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
CONTE

19A07459

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

PROVVEDIMENTO 15 novembre 2019.

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Ragusano» registrata in qualità di denominazione di origine protetta in forza al regolamento (CE) n. 1263 del 1° luglio 1996.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni» ed, in particolare l'art. 4, comma 2 e gli articoli 14, 16 e 17;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il regolamento (UE) n. 1263/1996 della Commissione del 1° luglio 1996 con il quale è stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, la denominazione di origine protetta «Ragusano»;

Considerato che, è stata richiesta ai sensi dell'art. 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012 una modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta di cui sopra;

Considerato che, con regolamento (UE) n. 1785/2019 della Commissione del 18 ottobre 2019, è stata accolta la modifica di cui al precedente capoverso;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione attualmente vigente, a seguito dell'approvazione della modifica richiesta della D.O.P. «Ragusano», affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione *erga omnes* sul territorio nazionale;

Provvede

alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Ragusano», nella stesura risultante a seguito dell'emanazione del regolamento (UE) n. 1785/2019 della Commissione del 18 ottobre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea - Serie L 272 del 25 ottobre 2019.

I produttori che intendono porre in commercio la denominazione di origine protetta «Ragusano», sono tenuti al rispetto dell'allegato disciplinare di produzione e di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 15 novembre 2019

Il dirigente: POLIZZI

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
DEL FORMAGGIO «RAGUSANO»

Art. 1.
Denominazione

È riconosciuta la denominazione di origine protetta «Ragusano» al formaggio prodotto nell'area geografica di cui all'art. 2 ed avente i requisiti fissati agli articoli 3 e 4.

Art. 2.
Zona geografica

La zona di provenienza e di trasformazione del latte destinato alla produzione del formaggio «Ragusano» comprende l'intero territorio dei Comuni di: Acate, Chiaramonte Gulfi, Comiso, Giarratana, Ispica, Modica, Monterosso Almo, Pozzallo, Ragusa, Santa Croce Camerina, Scicli e Vittoria, in Provincia di Ragusa e dei Comuni di Noto, Palazzolo Acreide e Rosolini, in Provincia di Siracusa.

Art. 3.
Metodo di ottenimento

Il formaggio «Ragusano» è prodotto esclusivamente con latte di vacca intero, crudo, proveniente da allevamenti ubicati nella zona di cui all'art. 2 ed ottenuto nel rispetto di apposite prescrizioni relative all'allevamento e al processo di ottenimento, in quanto rispondenti allo standard produttivo seguente:

a) l'alimentazione delle bovine da cui deriva il latte deve essere costituita prevalentemente da essenze spontanee ed erbai dell'altopiano ibleo, eventualmente affienati;

b) il latte di una o più mungiture deve essere coagulato alla temperatura di trentaquattro gradi centigradi, con oscillazione in più o in meno non superiore ai tre gradi centigradi, sfruttando lo sviluppo spontaneo della microflora casearia;

c) la coagulazione è ottenuta con l'uso di caglio in pasta di agnello o di capretto sciolto in una soluzione acquosa di cloruro di sodio. La quantità di soluzione impiegata deve essere tale da comportare un tempo di presa e di indurimento da sessanta a ottanta minuti. La rottura della cagliata, avviene quando i granuli, inizialmente delle dimensioni paragonabili a quelle delle lenticchie, a seguito dell'aggiunta di acqua (otto litri per ettolitro di latte) alla temperatura di ottanta gradi centigradi, più o meno cinque gradi centigradi, assumono dimensioni medie di un chicco di riso. La massa caseosa, ottenuta per sedimentazione e separata dal siero, viene sottoposta a pressatura per favorirne la spurgatura. La pasta, trattata con il liquido risultante dalla lavorazione della ricotta o con acqua a temperatura di circa ottanta gradi centigradi, coperta con un telo allo scopo di evitare bruschi abbassamenti della temperatura, viene lasciata riposare per circa ottantacinque minuti. La fase della asciugatura va condotta lasciando la pasta su degli appositi supporti per un tempo di circa venti ore. La pasta viene tagliata a fette e viene ricoperta con acqua alla temperatura di circa ottanta gradi centigradi, per un tempo di circa otto minuti. Viene quindi lavorata con molta cura, fino ad ottenere una forma sferica con la superficie esterna esente da smagliature e saldata ad un polo. La pasta va successivamente modellata al fine di assumere la caratteristica forma a parallelepipedo a sezione quadrata.

In questa fase va apposta, sulla faccia lunga opposta a quella principale (ove è riportato il numero CE identificativo dell'azienda, utilizzato anche ai fini del riconoscimento dei requisiti sanitari e, eventualmente, il marchio aziendale) una placca di caseina come sotto raffigurata, riportante i codici per la identificazione della singola forma.

Sulle altre due facce maggiori del parallelepipedo vengono poi posizionate le apposite fascere marchianti, per imprimere sulla superficie della forma la dicitura «Ragusano», come da seguente immagine.
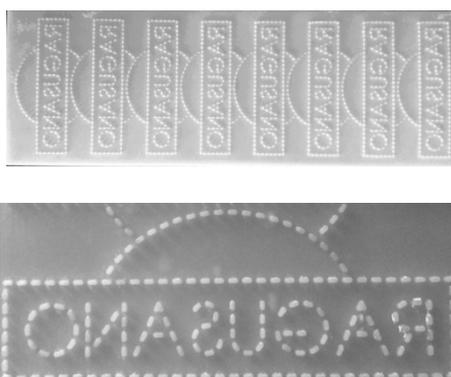
La salatura, effettuata in salamoia, viene protratta per un tempo variabile in ragione delle dimensioni delle forme e tale da non comportare un contenuto di cloruro di sodio sulla sostanza secca superiore al 6%. La stagionatura, che deve protrarsi per un periodo minimo di tre mesi dalla formatura, avviene in locali ventilati ad una temperatura che va dai quattordici ai sedici gradi centigradi.

Le forme durante la stagionatura possono essere legate a coppia con funi e poste a cavallo di appositi sostegni e, comunque, in modo tale da garantire una perfetta aerazione dell'intera superficie della forma. È prevista la cappatura con olio di oliva per i formaggi destinati ad una prolungata stagionatura. Il prodotto può essere affumicato solo con procedimenti naturali e tradizionali: in tal caso la denominazione di origine deve essere seguita dalla dicitura «affumicato»;

d) forma: parallelepipedo, a sezione quadrata, con angoli smussati. È possibile riscontrare sulla superficie delle leggere insenature dovute al passaggio delle funi di sostegno utilizzate nel processo di stagionatura;

e) dimensioni: lati della sezione quadrata da 15 a 18 cm; lunghezza del parallelepipedo da 43 a 53 cm;

f) peso: variabile da 12 a 16 kg in relazione alle dimensioni della forma;

g) aspetto esterno: crosta liscia, sottile, compatta, di colore giallo dorato o paglierino tendente al marrone con il protrarsi della stagionatura per i formaggi da grattugia. Lo spessore massimo della crosta è di 4 mm. La stessa crosta può essere cappata con olio di oliva;

h) pasta: struttura compatta, con eventuali fessurazioni che si riscontrano con il protrarsi della stagionatura, talvolta unite a scarse occhiature; al taglio il colore si presenta bianco tendente al giallo paglierino, più o meno intenso;

i) sapore: decisamente gradevole, dolce, delicato, poco piccante nei primi mesi di stagionatura nei formaggi da tavola; tendente al piccante ed al saporito, a stagionatura avanzata, nei formaggi da grattugia;

j) il formaggio presenta un aroma gradevole, caratteristico delle particolari procedure di produzione;

k) grasso sulla sostanza secca: non inferiore al 40% per i formaggi destinati al consumo da tavola; non inferiore al 38% per i formaggi con stagionatura superiore ai sei mesi;

l) umidità massima: 42%.

Art. 4.
Confezionamento ed etichettatura

Il formaggio a denominazione di origine protetta «Ragusano» deve recare, all'atto della sua immissione al consumo, a garanzia della rispondenza alle specifiche prescrizioni normative il seguente contrassegno

apposto a fuoco, al termine del periodo minimo di stagionatura, nella faccia principale della forma, ai lati del numero CE identificativo dell'azienda e, eventualmente, del relativo marchio aziendale.

Il formaggio a denominazione di origine «Ragusano» può essere immesso al consumo sia in forme intere che porzionato, con o senza crosta, o grattugiato. Il «Ragusano» porzionato è ottenuto esclusivamente dal frazionamento delle forme già certificate ed il suo confezionamento deve avvenire in modo tale che su ogni porzione vi sia traccia della dicitura «Ragusano» impressa sulla crosta dalle fascere marchianti. Il confezionamento del «Ragusano» grattugiato e quello porzionato con operazioni che comportino la raschiatura o l'asportazione della crosta (cubetti, fettine, ecc.) rendendo invisibile la dicitura «Ragusano» impressa sulla crosta, deve avvenire esclusivamente nella zona di produzione di cui all'art. 2. Il confezionamento del «Ragusano» porzionato e grattugiato deve avvenire nel rispetto delle norme in materia e, comunque, in maniera tale da non modificarne la conservabilità e le caratteristiche organolettiche originarie. Sulle confezioni di «Ragusano» deve essere riportata, oltre al simbolo europeo della DOP, l'etichetta che segue.
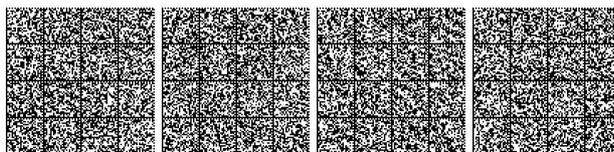
Caratteristiche generali dell'etichetta

L'etichetta reca le seguenti indicazioni:

RAGUSANO DOP, di dimensioni superiori rispetto a tutte le altre indicazioni dell'etichetta;

identificazione dell'azienda produttrice e/o confezionatrice nel rispetto delle norme vigenti.

Le specifiche riportate si riferiscono all'etichetta base, dimensioni di cm 8×8 composta da un quadrato verde (pantone 369 *C)* con angoli arrotondati all'interno del quale (centrato sia verticalmente sia orizzontalmente rispetto al quadrato) è presente un rettangolo giallo (pantone 810 *C)* con angoli arrotondati - dimensioni di cm 7,2×4,2.

Nello spazio verde sopra il rettangolo, centrata orizzontalmente rispetto allo stesso, è presente la scritta RAGUSANO DOP, di colore nero (pantone Process Black *C)*, il font è Bauhaus Md BT 24,6 pt.

All'interno dello stesso rettangolo, a destra, è presente un quadrato bianco (pantone Trans. White) con bordo verde (pantone 369 *C)* e con angoli arrotondati, di dimensioni cm 3,6×3,6, con all'interno (centrato verticalmente e orizzontalmente) il logo RAGUSANO, dimensione cm 2,2×2,7 mentre a sinistra è riportata la scritta «Certificato da Autorità pubblica designata dal Mipaaft».

Lo spazio verde sotto il rettangolo è destinato alla identificazione dell'azienda, carattere Arial bold 8 pt - bianco (pantone Trans. White) ed al suo indirizzo, carattere Arial 7 pt - bianco (pantone Trans. White).

L'etichetta, tenuto conto che le misure sopra indicate si riferiscono alla etichetta base e si rendono necessarie per la fissazione delle proporzioni che dovranno sempre essere rispettate, può essere di dimensioni variabili: da un minimo di cm 5×5 ad un massimo di cm 12×12.

Caratteristiche generali del logo

Il logo si compone di una circonferenza divisa in orizzontale da un rettangolo bianco con la scritta RAGUSANO al centro. La scritta, più lunga del diametro della circonferenza, è centrata sia in verticale sia in orizzontale rispetto alla stessa. Il colore è nero, pantone Process Black C, il font è Bauhaus Md BT. I due archi hanno medesime dimensioni ma differenti colori, superiore giallo (pantone 810 *C)*, inferiore verde (pantone 369 *C)*.

Il prodotto ottenuto esclusivamente da latte di bovine appartenenti alla razza modicana può riportare la denominazione «Ragusano da vacca modicana».

Art. 5.
Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dall'organismo di controllo, dei produttori/stagionatori e dei confezionatori, nonché attraverso la dichiarazione tempestiva alla struttura di controllo delle quantità prodotta è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte dell'organismo di controllo secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.
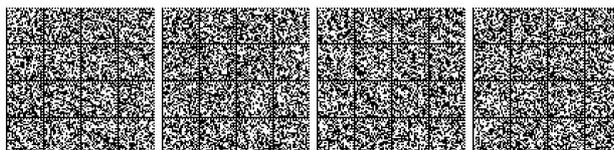
Art. 6.
Legame al territorio

La stalla, l'abitazione, il fienile ed il piccolo caseificio dove il latte viene trasformato in formaggio, costituiscono la masseria realizzata in pietra calcarea che si inserisce in modo perfetto nel paesaggio circostante caratterizzato dai muri a secco che si snodano a perdita d'occhio lungo la campagna. Nelle masserie la tecnica di lavorazione del formaggio è artigianale: la tina, la rotula, la caurara, lo staccio, la manovella, la mastredda, il muolito sono gli utensili di legno e rame, semplici ma essenziali. Il «Ragusano» è un prodotto naturale, le cui qualità e specificità sono strettamente correlate sia alle caratteristiche della materia prima, cioè il latte intero crudo che racchiude in sé i sapori dei pascoli dell'altopiano ibleo ricchi di erbe aromatiche, sia ai processi di caseificazione e stagionatura affidati alle mani esperte dell'uomo. La produzione di «Ragusano» è concentrata durante la stagione foraggera, novembre-maggio, quando la qualità del foraggio verde al pascolo è ottima. I pascoli naturali del territorio ibleo presentano più di cento essenze foraggere appartenenti ad almeno venti famiglie. Ogni singola essenza foraggera spontanea dei pascoli iblei contribuisce a caratterizzare gli aromi ed i sapori del «Ragusano». Le principali essenze apprezzate per l'appetibilità, la produttività e le qualità nutrizionali relativamente all'alimentazione animale sono l'*Anthemisarvensis*, la *Medicagohispida*, lo *Scorpiurussubvillosus*, l'*Astragolushamosuse* il *Trifoliumsubterraneum*, la *Calendula arvensis*, la *Diplotaxiserucoidese* la *Sinapisarvensis*. L'ambiente, il latte, il pascolo, la tecnica di produzione, fanno del «Ragusano» un formaggio antico ma sempre attuale,e il suo mondo, la masseria, sintesi di un patrimonio fatto di natura e storia, di economia e scienza tecnologica. Tanti sono i fattori che possono influenzare gli aromi, gli odori, i sapori, il colore del «Ragusano» tradizionale. Fattori che definiamo «caratteri della biodiversità», proprio perché dal loro equilibrio sinergico si ottiene da secoli un formaggio unico al mondo fortemente legato al territorio di produzione. Il «Ragusano» è un formaggio vivo, sia per la popolazione microbica che lo costituisce che per tutti i processi enzimatici che si verificano anche durante la maturazione nel corso della stagionatura. Da qui la definizione di bio-diversità, non solo quindi perché questi fattori generano un formaggio diverso, ma anche e soprattutto perché biologicamente vivo.

Tra i principali «caratteri della bio-diversità» vi sono l'area di produzione e le relative condizioni macro e micro ambientali del territorio e dei luoghi naturali in cui si verificano i processi produttivi (allevamento, caseificio, centro di stagionatura); seguono quindi le razze allevate e il sistema d'allevamento di tipo estensivo e l'alimentazione delle vacche prevalentemente basata sulle essenze foraggere spontanee dei pascoli dell'altopiano ibleo. Il processo di caseificazione tradizionale è anch'esso fattore caratterizzante, grazie alle sue specifiche qualità e procedure: dall'utilizzo di latte intero crudo, alla presenza di microflora filocasearia naturale, all'utilizzo di caglio naturale e di strumenti e utensili in legno e/o rame. A ciò si aggiunge il processo di formatura del prodotto e la stagionatura tradizionale. Risulta evidente come questi «caratteri» siano in realtà un insieme di processi naturali, che presentano una forte variabilità biologica. E l'uomo, in tale contesto, deve misurarsi quotidianamente con la natura per trovare l'equilibrio biologico tra i vari processi, per garantire la produzione di un «Ragusano» di qualità eccellente.

La razza, lo stadio di lattazione così come i diversi cicli biologici delle essenze foraggere spontanee dei pascoli dell'altopiano ibleo, determinano delle variazioni frequenti nella qualità del latte e le oscillazioni termiche ed igrometriche che accelerano o decelerano i processi di lavorazione del latte e la maturazione della cagliata e del formaggio: tutte condizioni macro e micro ambientali che risultano determinanti nella selezione della specifica microflora del «Ragusano».

Art. 7.
Organismo di controllo

Il controllo della conformità del formaggio «Ragusano» DOP al disciplinare di produzione è svolto da una struttura conforme alle disposizioni di cui all'art. 37 del regolamento UE n. 1151/2012. Tale struttura è il Consorzio di ricerca per la filiera lattiero-casearia - CORFILAC, avente sede a Ragusa in via Ragusa-Mare (s.p. n. 25), tel. 0932660411 - fax 0932660419 - PEC: dop@pec.corfilac.it

19A07464

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 18 novembre 2019.

Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa autonoleggiatori Floridiana a r.l.», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confcooperative ha chiesto che la «Società cooperativa autonoleggiatori Floridiana a r.l.» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio è stato depositato dalla cooperativa al 31 dicembre 2015, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 288.983,00, si riscontra una massa debitoria di euro 395.453,00 ed un patrimonio netto negativo di euro -106.470,00;

Considerato che in data 15 febbraio 2019 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata ma può comunque ritenersi assolto l'obbligo di comunicazione sopra citato, essendo onere esclusivo dell'iscritto curare il corretto funzionamento del proprio indirizzo di posta elettronica certificata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che, in data 6 novembre 2019, presso l'Ufficio di Gabinetto è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 6 novembre 2019, dal quale risulta l'individuazione del nominativo del dott. Mattia Di Paolo;

Decreta:

Art. 1.

La «Società cooperativa autonoleggiatori Floridiana a r.l.», con sede in Roma (codice fiscale 03568241008), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Mattia Di Paolo, nato a Atessa (Chieti) il 20 settembre 1980 (codice fiscale DPLMTT80P20A485W), e domiciliato in L'Aquila, via F. Paolo Tosti n. 15/F.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 18 novembre 2019

Il Ministro: PATUANELLI

19A07462

DECRETO 18 novembre 2019.

Liquidazione coatta amministrativa della «Fono Roma film recording soc. coop. a r.l. in liquidazione», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Legacoop ha chiesto che la «Fono Roma film recording soc. coop. a r.l. in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle Imprese, e dalla situazione patrimoniale aggiornata al 31 maggio 2019, acquisita in sede di revisione, da cui si evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante di euro 1.028.805,00, si riscontra una massa debitoria a breve di euro 1.606.482,00 ed un patrimonio netto negativo di euro -430.425,00;

Considerato che in data 20 settembre 2019 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, e che il legale rappresentante della società ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che, in data 6 novembre 2019, presso l'Ufficio di Gabinetto è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla Associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 6 novembre 2019, dal quale risulta l'individuazione del nominativo del dott. Riccardo Minossi;

Decreta:

Art. 1.

La «Fono Roma film recording soc. coop. a r.l. in liquidazione», con sede in Roma (codice fiscale n. 04188581005) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Riccardo Minossi, nato a Roma il 10 maggio 1977 (codice fiscale MNSRCR77E10H501H), e ivi domiciliato in largo Montedinove n. 5.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 18 novembre 2019

Il Ministro: PATUANELLI

19A07463

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 25 novembre 2019.

Dismissione delle specifiche tecniche (programma NOTA) di cui all'allegato B al decreto 10 marzo 1995 per la redazione delle note presentate su supporto informatico.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

DI CONCERTO CON

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 4 aprile 1995, emanato dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, concernente il nuovo sistema di elaborazione dei servizi di pubblicità immobiliare nelle conservatorie dei registri immobiliari e negli uffici del territorio, e l'approvazione dei connessi nuovi modelli di nota di trascrizione, di iscrizione e di domanda di annotazione, nonché le relative specifiche tecniche, come modificato dal decreto ministeriale 6 dicembre 2001, recante: «Adeguamento all'euro delle specifiche tecniche allegate al decreto ministeriale 10 marzo 1995 relativamente alle note di iscrizione e alle domande di annotazione nei campi contenenti dati espressi in lire»;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 15, comma 2, il quale prevede, tra l'altro, che gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge;

Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, e successive modificazioni, ed in particolare gli articoli 3-*bis*, 3-*ter* e 3-*sexies*, riguardanti l'utilizzazione di procedure telematiche per gli adempimenti in materia di registrazione di atti relativi a diritti sugli immobili, di trascrizione, di iscrizione, di annotazione nei registri immobiliari, nonché di voltura catastale;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente: «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 64, concernente ulteriori funzioni dell'Agenzia delle entrate;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 2000, n. 308, recante il regolamento per l'utilizzazione di procedure telematiche per gli adempimenti tributari in materia di atti immobiliari;

Visto il decreto 13 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 29 dicembre 2000, emanato dal direttore generale del Dipartimento delle entrate e dal direttore generale del Dipartimento del territorio del Ministero delle finanze, di concerto con il direttore generale del Dipartimento degli affari civili e delle libere professioni del Ministero della giustizia, concernente l'utilizzazione delle procedure telematiche per gli adempimenti in materia di atti immobiliari e l'approvazione del modello unico informatico e delle modalità tecniche necessarie per la trasmissione dei dati;

Visto il decreto 12 dicembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 22 dicembre 2001, emanato dal direttore dell'Agenzia del territorio e dal direttore dell'Agenzia delle entrate, di concerto con il Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, concernente l'attivazione della trasmissione per via telematica del modello unico informatico per la registrazione, trascrizione e voltura degli atti relativi a diritti sugli immobili;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante il codice dell'amministrazione digitale;

Visto il decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e successive modificazioni, il quale ha dettato disposizioni per la progressiva estensione delle procedure telematiche di cui all'art. 3-*bis* del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463 a tutti i soggetti, nonché a tutti gli atti;

Visto il provvedimento 6 dicembre 2006, emanato dal direttore dell'Agenzia delle entrate e dal direttore dell'Agenzia del territorio di concerto con il Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 12 dicembre 2006, riguardante l'estensione delle procedure telematiche per gli adempimenti in materia di registrazione, trascrizione, iscrizione, annotazione e voltura ad ulteriori tipologie di atti e soggetti;

Visto il decreto 14 giugno 2007, emanato dal direttore dell'Agenzia del territorio di concerto con il Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 18 giugno 2007, con il quale è stata prevista la nuova automazione dei servizi di pubblicità immobiliare degli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio e l'approvazione dei nuovi modelli di nota;

Visto il provvedimento 30 aprile 2008, emanato dal direttore dell'Agenzia delle entrate e dal direttore dell'Agenzia del territorio di concerto con il Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del
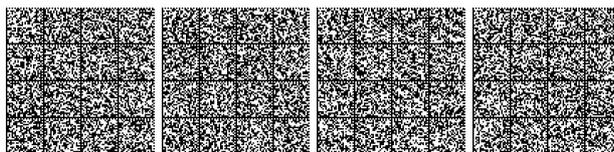
10 maggio 2008, recante approvazione delle nuove specifiche tecniche per gli adempimenti in materia di registrazione, trascrizione, iscrizione, annotazione e voltura;

Visto il provvedimento 17 novembre 2009, emanato dal direttore dell'Agenzia delle entrate e dal direttore dell'Agenzia del territorio di concerto con il Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2009, concernente l'estensione delle procedure telematiche di cui all'art. 3-*bis* del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463 ad altri pubblici ufficiali;

Visto il provvedimento 18 dicembre 2009, emanato dal direttore dell'Agenzia delle entrate e dal direttore dell'Agenzia del territorio di concerto con il Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 8 del 12 gennaio 2010, concernente l'estensione delle procedure telematiche di cui all'art. 3-*bis* del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463 agli agenti della riscossione;

Visto il provvedimento 21 dicembre 2010, emanato dal direttore dell'Agenzia del territorio di concerto con il direttore generale della giustizia civile del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 28 dicembre 2010, con il quale è stato attivato, a titolo sperimentale, il regime transitorio di facoltatività della trasmissione per via telematica del titolo da presentare al conservatore dei registri immobiliari nell'ambito delle procedure telematiche di cui all'art. 3-*bis* del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463;

Visto il provvedimento 10 maggio 2011, pubblicato sul sito internet dell'Agenzia del territorio in data 10 maggio 2011, ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, emanato dal direttore dell'Agenzia del territorio, concernente l'attribuzione delle funzioni di conservatore dei registri immobiliari;

Visto l'art. 23-*quater* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha disposto, con decorrenza dall'1 dicembre 2012, l'incorporazione dell'Agenzia del territorio nell'Agenzia delle entrate;

Visto il provvedimento 20 luglio 2012, emanato dal direttore dell'Agenzia del territorio di concerto con il direttore generale della giustizia civile del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 26 luglio 2012, con il quale il regime transitorio di facoltatività della trasmissione per via telematica del titolo da presentare al conservatore dei registri immobiliari è stato esteso, per i notai, a tutto il territorio nazionale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 21 maggio 2013, che definisce le regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali;

Visto il provvedimento 10 marzo 2014, emanato dal direttore dell'Agenzia delle entrate di concerto con il Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 19 marzo 2014, con il quale il regime transitorio di facoltatività della trasmissione telematica del titolo da presentare al conservatore dei registri immobiliari è stato esteso ad altri soggetti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 novembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 8 del 12 gennaio 2015, recante regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici, nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-*bis*, 23-*ter*, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005;

Visto il provvedimento 17 marzo 2016, emanato dal direttore dell'Agenzia delle entrate di concerto con il Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 29 marzo 2016, con il quale sono state approvate nuove specifiche tecniche per gli adempimenti di registrazione, di trascrizione, iscrizione e annotazione nei registri immobiliari e di voltura catastale;

Considerato che l'art. 3, comma 2, del citato decreto 14 giugno 2007 prevede che con successivo decreto è fissata la data fino alla quale è possibile utilizzare per la redazione delle note presentate su supporto informatico le specifiche tecniche (programma NOTA) di cui all'allegato B al decreto 10 marzo 1995, come modificate dal decreto 6 dicembre 2001;

Dispongono:

Art. 1.

Utilizzo delle specifiche tecniche di redazione delle note di trascrizione, iscrizione e annotazione da presentare nei registri immobiliari.

1. A decorrere dal 1° marzo 2020, per la redazione delle note di trascrizione, iscrizione e annotazione nei registri immobiliari da presentare su supporto informatico dovranno essere utilizzate, analogamente a quanto previsto per le note trasmesse per via telematica, unicamente le specifiche tecniche (programma UNIMOD) allegate al provvedimento 17 marzo 2016.

2. A decorrere dalla stessa data non potranno più essere utilizzate, per il compimento delle attività di cui al comma 1, le specifiche tecniche (programma NOTA) di cui all'allegato B al decreto 10 marzo 1995, come modificate dal decreto 6 dicembre 2001.
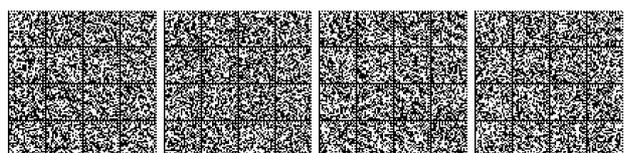
Art. 2.

Disposizioni finali

1. Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 novembre 2019

Il direttore dell'Agenzia delle entrate
MAGGIORE

Il Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia
CASOLA

19A07518

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

PROVVEDIMENTO 5 novembre 2019.

Modifiche al regolamento IVASS n. 39 del 2 agosto 2018, concernente la procedura di irrogazione delle sanzioni amministrative e le disposizioni attuative di cui al titolo XVIII (sanzioni e procedimenti sanzionatori) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - codice delle assicurazioni private - come modificato ed integrato dal provvedimento IVASS n. 86 del 14 maggio 2019 e ai regolamenti IVASS n. 1 e n. 2 del 8 ottobre 2013, concernenti rispettivamente la procedura di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e disciplinari, applicabili ai procedimenti avviati per violazioni commesse fino al 30 settembre 2018. (Provvedimento n. 90).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 135, istitutivo dell'IVASS;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale – n. 303 del 31 dicembre 2012, che ha approvato lo Statuto dell'IVASS, entrato in vigore il 1° gennaio 2013;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private, come modificato e integrato dal decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68, attuativo della direttiva (UE) 2016/97 sulla distribuzione assicurativa ed, in particolare, il Titolo XVIII (Sanzioni e procedimenti sanzionatori); visto, inoltre, l'art. 9, comma 3, del Codice delle assicurazioni private il quale prevede che l'IVASS disciplini con proprio regolamento il procedimento relativo all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni;

Visto il regolamento IVASS n. 1 dell'8 ottobre 2013, modificato ed integrato con provvedimenti IVASS n. 28 del 27 gennaio 2015 e n. 86 del 14 maggio 2019, concernente la procedura di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie applicabile ai procedimenti sanzionatori in relazione a violazioni commesse fino al 30 settembre 2018;

Visto il regolamento IVASS n. 2 dell'8 ottobre 2013, concernente la procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti degli intermediari assicurativi e riassicurativi e le norme di funzionamento del Collegio di garanzia applicabile ai procedimenti sanzionatori in relazione a violazioni commesse fino al 30 settembre 2018;

Visto il regolamento IVASS n. 39 del 2 agosto 2018, modificato ed integrato con Provvedimento IVASS n. 86 del 14 maggio 2019 concernente la procedura di irrogazione delle sanzioni amministrative applicabile ai procedimenti sanzionatori in relazione a violazioni commesse dal 1° ottobre 2018;

Visto il regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013, concernente l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'Istituto;

Considerata la necessità di adeguare la procedura di irrogazione delle sanzioni amministrative disciplinata dai citati regolamenti IVASS n. 1 dell'8 ottobre 2013, n. 2 dell'8 ottobre 2013 e n. 39 del 2 agosto 2018, in relazione agli interventi di riassetto della Struttura organizzativa dell'IVASS approvati dal Consiglio, con effetto dal 16 settembre 2019, funzionali ad assolvere i nuovi compiti derivanti dal decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68 di attuazione della direttiva (UE) 2016/97 sulla distribuzione assicurativa (IDD);

ADOTTA

il seguente provvedimento:

Art. 1.

Modifiche al regolamento IVASS n. 39 del 2 agosto 2018

1. L'art. 2 (Definizioni) è modificato come segue:

a) nella lettera *d)* le parole «Servizio sanzioni» sono sostituite dalle parole «Servizio sanzioni e liquidazioni».

2. L'art. 6 (Servizi competenti all'accertamento e alla contestazione delle violazioni) è modificato come segue:

a) nel comma 1, la lettera *d)* è sostituita da: «*d)* Servizio vigilanza condotta di mercato»;

b) il comma 2, è sostituito da: «2. I Servizi di cui al comma 1 trasmettono al Servizio sanzioni e liquidazioni, secondo le rispettive attribuzioni e per la successiva fase istruttoria anche davanti al Collegio di garanzia, gli atti relativi al procedimento»;

c) il comma 3 è soppresso;

d) il comma 4, è sostituito da: «4. Il Servizio sanzioni e liquidazioni, tramite la segreteria del collegio, trasmette al Collegio di garanzia per la successiva fase istruttoria gli atti relativi ai procedimenti riguardanti gli intermedia-

ri indicati all'art. 4, comma 1, lettere *g)*, *h)* e *i)* e le persone fisiche di cui al comma 2, lettera *d)*, fatti salvi quelli relativi ai procedimenti in materia di antiriciclaggio.»;
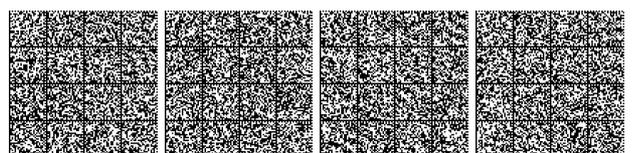
e) nel comma 5, dopo «comma 1», sono eliminate le parole «, lettere *a)*, *b)* ed *e)*». Nel primo e nel secondo periodo le parole «Servizio sanzioni» sono sostituite con le parole «Servizio sanzioni e liquidazioni».

3. L'art. 7 è modificato come segue:

a) la rubrica è sostituita da «(Servizio responsabile del procedimento)»;

b) il comma 1, è sostituito da: «1. Il Servizio sanzioni e liquidazioni è l'unità organizzativa responsabile dei procedimenti sanzionatori.».

4. L'art. 12 (Contestazione delle violazioni), comma 3, è modificato come segue:

a) la lettera *h)* è sostituita da: «*h)* l'indicazione del Servizio sanzioni e liquidazioni oppure del Collegio di garanzia quale soggetto competente all'istruttoria del procedimento al quale devono essere indirizzate, preferibilmente tramite posta elettronica certificata (PEC), le controdeduzioni scritte e la richiesta di audizione con l'indicazione dei relativi indirizzi di posta elettronica certificata (PEC).»;

b) la lettera *i)* è soppressa.

5. L'art. 15 (Presentazione di controdeduzioni scritte e di richiesta di audizione) è modificato come segue:

a) nel comma 1 le parole «Servizio sanzioni» sono sostituite dalle parole «Servizio sanzioni e liquidazioni». È eliminato l'ultimo periodo;

b) nel comma 2 le parole «Servizio sanzioni» sono sostituite dalle parole «Servizio sanzioni e liquidazioni».

6. L'art. 16 (Soggetti competenti all'istruttoria del procedimento) è modificato come segue:

a) il primo periodo del comma 1 è sostituito da: «1. Il Servizio sanzioni e liquidazioni cura l'istruttoria di tutti i procedimenti sanzionatori ad eccezione di quelli avviati nei confronti dei soggetti indicati al comma 2.»;

b) il comma 2 è sostituito da: «2. Il Collegio di garanzia cura l'istruttoria dei procedimenti avviati nei confronti degli intermediari indicati all'art. 4, comma 1, lettere *g)*, *h)* ed *i)* e dei soggetti di cui al comma 2, lettera *d)* del medesimo articolo, avvalendosi del supporto tecnico organizzativo della Segreteria del collegio presso il Servizio sanzioni e liquidazioni.»;

c) nel comma 3 le parole «Servizio sanzioni» sono sostituite dalle parole «Servizio sanzioni e liquidazioni».

7. La rubrica della Sezione I è sostituita da: «Istruttoria del Servizio sanzioni e liquidazioni».

8. L'art. 18 è modificato come segue:

a) nella rubrica le parole «Servizio sanzioni» sono sostituite dalle parole «Servizio sanzioni e liquidazioni»;

b) nel comma 1 le parole «Servizio sanzioni» sono sostituite dalle parole «Servizio sanzioni e liquidazioni»:

le lettere *a)*, *b)*, *c)*, *f)*, *g)*, *h)*, *i)* ed *l)* sono soppresse;

nella lettera *d)* dopo la parola «procedimento» è aggiunta l'espressione «ivi compresa la relazione tecnica di cui al comma 2»;

nella lettera *e)*, il secondo alinea è soppresso; nel quarto alinea le parole «Servizio sanzioni» sono sostituite dalle parole «Servizio sanzioni e liquidazioni»

c) Il comma 3 è sostituito da: «3. In assenza di memorie difensive e di richiesta di audizione la relazione tecnica di cui al comma 2 è trasmessa senza gli elementi indicati nei punti 2.1. e 2.5..»;

d) nei commi 4, 4-*bis* e 5 le parole «Servizio sanzioni» sono sostituite dalle parole «Servizio sanzioni e liquidazioni».

9. L'art. 19 (Composizione e struttura del Collegio di garanzia) è modificato come segue:

a) nel comma 3 le parole «Servizio vigilanza intermediari» sono sostituite dalle parole «Servizio sanzioni e liquidazioni».

10. L'art. 21 (Adunanza delle sezioni in seduta comune) è modificato come segue:

a) il comma 2 è sostituito da: «2. All'adunanza delle Sezioni riunite in seduta comune partecipano, senza diritto di voto, il Capo del Servizio che ha accertato e contestato la violazione e il Capo del Servizio sanzioni e liquidazioni ovvero un loro rappresentante all'uopo delegato.».

11. L'art. 24 è modificato come segue:

a) nella rubrica le parole «del Servizio vigilanza intermediari» sono sostituite dalle parole «dei Servizi che accertano e contestano le violazioni»;

b) il comma 1 è sostituito da: «1. I Servizi che accertano e contestano le violazioni per i procedimenti sanzionatori avviati nei confronti dei soggetti indicati all'art. 4, comma 1, lettere *g)*, *h)* ed *i)* e comma 2, lettera *d)*:

le lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *g)*, *k)*, *l)*, *m)* e *n)* sono soppresse;

nella lettera *f)* la parola «trasmette» è sostituita dalla parola «trasmettono»

nella lettera *h)* la parola «partecipa» è sostituita dalla parola «partecipano» e la parola «suo» è sostituita dalla parola «loro»;

nella lettera *i)* sono soppressi il primo, secondo, quarto e quinto alinea; nel terzo alinea le parole «indica all'intermediario, anche avvalendosi del supporto tecnico di altri servizi dell'Istituto,» sono sostituite dalla parola «individuano»; il sesto alinea è sostituito: «verificano l'idoneità delle misure adottate»; nel settimo alinea la parola «valuta» è sostituita dalla parola «valutano»; nell'ottavo alinea la parola «predispone» è sostituita dalla parola «predispongono»;

nella lettera *j)* la parola «provvede» è sostituita dalla parola «provvedono»; dopo le parole «per l'adempimento» sono soppresse le parole «anche avvalendosi del supporto tecnico di altri servizi dell'Istituto»;

12. Dopo l'art. 24 (Adempimenti dei Servizi che accertano e contestano le violazioni) è introdotto il seguente articolo:

«Art. 24-*bis* (Adempimenti del Servizio sanzioni e liquidazioni)

1. Il Servizio sanzioni e liquidazioni, in quanto unità organizzativa responsabile dei procedimenti sanzionatori avviati nei confronti dei soggetti indicati all'art. 4, comma 1, lettere *g)*, *h)* ed *i)* e comma 2, lettera *d)*, nonché struttura incaricata di fornire supporto tecnico organizzativo al Collegio di garanzia per i procedimenti stessi:

a) cura i rapporti con il Collegio di garanzia ed il funzionamento della segreteria del Collegio stesso;

b) effettua, su richiesta del Collegio di garanzia, supplementi istruttori e integrazioni delle risultanze documentali in atti;

c) partecipa senza diritto di voto, tramite un proprio rappresentante, alle adunanze del Collegio di garanzia;

d) per le fattispecie di cui all'art. 324-*quinquies*, commi 2 e 6, del Codice (accertamento unitario di violazioni della stessa indole):

comunica all'intermediario gli interventi necessari per eliminare la disfunzione e il termine per l'adozione degli interventi correttivi, qualora non ancora effettuati in tutto o in parte;

richiede all'intermediario di comunicare al Servizio sanzioni e liquidazioni l'avvenuta adozione delle misure correttive necessarie;

comunica all'intermediario gli esiti dell'idoneità delle misure adottate;

e) trasmette al Direttorio integrato o ai soggetti da questo delegati la proposta formulata dal Collegio di garanzia corredata, ove previsto, dalla relazione di cui all'art. 24, comma 1, lettera *i)* o lettera *j)*;

f) trasmette ai destinatari delle contestazioni la proposta formulata dal Collegio di garanzia nell'ipotesi prevista dall'art. 26, comma 4, corredata, ove predisposta, dalla relazione di cui all'art. 24, comma 1, lettera *i)* o lettera *j)*;

g) consente ai destinatari dell'atto di contestazione l'accesso agli atti del procedimento.».

13. L'art. 25 (Trattazione del procedimento dinnanzi al Collegio di garanzia) è modificato come segue:

a) nel comma 2 le parole «Servizio vigilanza intermediari» sono sostituite dalle parole «Servizio sanzioni e liquidazioni»;

b) nel comma 3 le parole «Servizio vigilanza intermediari» sono sostituite dalle parole «Servizio sanzioni e liquidazioni».

14. L'art. 26 (Delibera del Collegio di garanzia) è modificato come segue:

a) nel comma 3 il primo periodo è sostituito dalle parole «La delibera del Collegio contiene la proposta di irrogazione della sanzione ai sensi di legge, ivi inclusa l'adozione della dichiarazione pubblica, o di archiviazione del procedimento, ed è trasmessa al Servizio sanzioni e liquidazioni per il successivo inoltro al Direttorio integrato o ai soggetti da questi delegati».

15. L'art. 28 (Decisione) è modificato come segue:

a) nel comma 2 le parole «Servizio sanzioni» sono sostituite dalle parole «Servizio sanzioni e liquidazioni».

16. L'art. 30 (Comunicazione, notifica e pubblicazione del provvedimento conclusivo) è modificato come segue:

a) nel comma 1 è eliminato il secondo periodo.

17. L'art. 33 (Accesso agli atti del procedimento sanzionatorio) è modificato come segue:

a) nel comma 3 le parole «Servizio sanzioni o al Servizio vigilanza intermediari» sono sostituite dalle parole «Servizio sanzioni e liquidazioni».

18. L'art. 34 (pagamento della sanzione) è modificato come segue:

a) nei commi 3 e 5 le parole «Servizio sanzioni o Servizio vigilanza intermediari» sono sostituite dalle parole «Servizio sanzioni e liquidazioni».

19. L'art. 35 (Pagamento rateale della sanzione) è modificato come segue:

a) nel comma 1 le parole «Servizio sanzioni o Servizio vigilanza intermediari» sono sostituite dalle parole «Servizio sanzioni e liquidazioni».

20. Dopo l'art. 37 (Disposizioni transitorie) è introdotto il seguente articolo:

«Art. 37-*bis* (Modifiche ai regolamenti IVASS n. 1 e n. 2 dell'8 ottobre 2013)

1. Nel regolamento IVASS n. 1 dell'8 ottobre 2013 le parole «Servizio vigilanza intermediari» sono sostituite dalle parole «Servizio vigilanza condotta di mercato» e le parole «Servizio sanzioni» sono sostituite dalle parole «Servizio sanzioni e liquidazioni».

2. Nel regolamento IVASS n. 2 dell'8 ottobre 2013 le parole «Servizio vigilanza intermediari assicurativi» sono sostituite dalle parole «Servizio vigilanza condotta di mercato», ad eccezione degli articoli 10, comma 5, e 14, comma 1 nei quali le parole «Servizio vigilanza intermediari assicurativi» sono sostituite dalle parole «Servizio sanzioni e liquidazioni».

21. Nell'Allegato n. 1 le parole «Servizio sanzioni» sono sostituite dalle parole «Servizio sanzioni e liquidazioni».
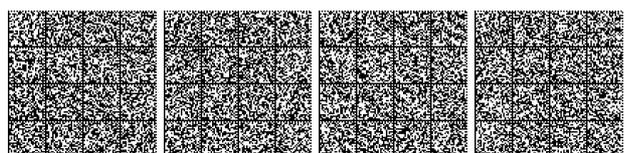
Art. 2.

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente provvedimento di cui all'art. 1, comma 20, si applicano ai procedimenti sanzionatori in corso ed a quelli che saranno avviati in relazione a violazioni commesse fino alla data del 30 settembre 2018.

2. Le disposizioni del presente provvedimento, ad eccezione di quelle previste dall'art. 1, comma 20, si applicano ai procedimenti sanzionatori in corso ed a quelli che saranno avviati in relazione a violazioni commesse dalla data del 1° ottobre 2018.

Art. 3.

Pubblicazione ed entrata in vigore

1. Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino dell'IVASS e sul suo sito istituzionale ed entra in vigore dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 5 novembre 2019

p. Il direttorio integrato
Il Presidente
PANETTA

19A07460

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

COMMISSIONE DI GARANZIA DEGLI STATUTI E PER LA TRASPARENZA E IL CONTROLLO DEI RENDICONTI DEI PARTITI POLITICI

Statuto del movimento «Fratelli d'Italia - Alleanza Nazionale» iscritta nel Registro dei partiti politici il 17 ottobre 2014, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13.

TITOLO I

FINALITÀ, PARTECIPAZIONE ED EMBLEMA

Art. 1.

Finalità

Fratelli d'Italia - Alleanza Nazionale è un Movimento che ha il fine di attuare un programma politico che, sulla base dei principi di sovranità popolare, libertà, democrazia, giustizia, solidarietà sociale, merito ed equità fiscale, si ispira a una visione spirituale della vita e ai valori della tradizione nazionale, liberale e popolare, e partecipa alla costruzione dell'Europa dei Popoli.

Il Movimento Fratelli d'Italia - Alleanza Nazionale promuove nel rispetto della sovranità, dell'indipendenza e dell'unità nazionale, la pacifica convivenza di Popoli, Stati, etnie e confessioni religiose.

Il Movimento Fratelli d'Italia - Alleanza Nazionale (di seguito Movimento, acronimo «FdI»), svolge il proprio programma politico attraverso l'azione dei suoi aderenti, dei suoi sostenitori, dei suoi simpatizzanti e di tutti coloro che si riconoscono nei progetti del Movimento di partecipazione all'amministrazione e al governo della Nazione.

Art. 2.

Partecipazione

Fratelli d'Italia - Alleanza Nazionale promuove la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alla formazione dell'indirizzo politico del Movimento, senza distinzione di sesso, etnia, religione, condizioni personali o sociali.

Il Movimento promuove le pari opportunità tra uomini e donne e sostiene politiche attive per favorire la partecipazione delle donne alla vita istituzionale. Individua nelle consultazioni degli iscritti e dei cittadini il metodo preferenziale per la scelta delle cariche interne e delle candidature alle cariche istituzionali centrali e periferiche.

A tal fine, promuove la partecipazione dell'associazionismo in tutte le sue forme e riconosce a fondazioni e associazioni il ruolo di contributo alla formazione della proposta politica e programmatica del Movimento. A tal fine, garantisce la partecipazione dell'associazionismo alla vita del Movimento mediante una sua rappresentanza negli organi nazionali e periferici, stabilendo forme di consultazione costanti.

Favorisce la partecipazione dei cittadini alla politica garantendo la possibilità di accesso alle cariche interne del Movimento e a quelle istituzionali.

Adotta adeguate forme di comunicazione delle sue proposte e dei suoi programmi, al fine di favorire e ampliare il dibattito interno ed esterno al Movimento. Promuove l'utilizzo delle nuove tecnologie come mezzo di consultazione degli iscritti e dei cittadini.

Adotta le elezioni primarie come metodo principale di individuazione delle candidature agli organi istituzionali di ogni livello. Il regolamento delle primarie è proposto dall'Esecutivo nazionale e approvato dalla Direzione nazionale.

Riconosce nella trasparenza il principio alla base della propria organizzazione interna in particolar modo applicato ai processi amministrativi interni, alla gestione economica e ai processi decisionali.
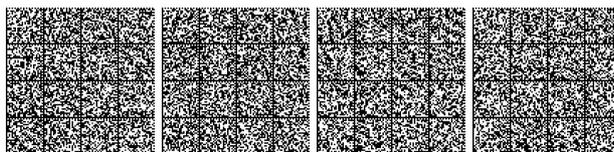
Art. 3.

Diritti e doveri degli iscritti

Gli iscritti hanno diritto di voto nelle consultazioni interne al Movimento purché siano in regola con la quota associativa.

Gli iscritti hanno diritto all'elettorato passivo nelle occasioni congressuali.

Gli iscritti hanno inoltre il diritto di:

partecipare alla vita associativa e alla definizione della linea politica;

avere accesso alle informazioni utili a garantire una compiuta e responsabile partecipazione;

adire e ricorrere agli organismi di garanzia per denunciare violazioni statutarie o regolamentari e per tutelare i propri diritti associativi;

Gli iscritti hanno inoltre il dovere di:

rappresentare e sostenere il partito conformando il loro comportamento a requisiti di onorabilità e rispettabilità;

contribuire economicamente alla vita del Movimento, versando regolarmente le quote associative;

impegnarsi nel proprio ambiente sociale, culturale, territoriale o lavorativo per la crescita del Movimento diffondendo i suoi programmi e le sue idee;

aderire ai gruppi di Fratelli d'Italia - Alleanza Nazionale nelle assemblee elettive di ogni livello, quando non diversamente indicato dai competenti organi politici;

conformarsi alle indicazioni provenienti dagli organi del Movimento;

Gli iscritti hanno il divieto di:

essere iscritti ad altri partiti o movimenti politici;

se eletti, lasciare il gruppo di Fratelli d'Italia - Alleanza Nazionale ed iscriversi ad altri gruppi.

Tutti gli eletti o nominati in incarichi politici istituzionali, aderendo al movimento, accordano al Presidente la facoltà di indicare, su proposta del Segretario amministrativo e sentito l'Esecutivo, le quote di contribuzione con cui possono essere chiamati a sostenere il movimento in caso di particolari iniziative politiche o necessità economiche.

Coloro che ricoprono il ruolo di consigliere regionale e parlamentare nazionale o europeo, con l'iscrizione al movimento, al fine di garantire l'adeguato supporto economico all'iniziativa politica, si impegnano e promettono di versare al movimento, oltre alla quota associativa, un contributo erogato su base mensile nella misura determinata ai sensi del successivo art. 24, e le quote di contribuzione di cui al precedente comma.

Il mancato o ritardato versamento dei contributi sopra indicati, oltre a dare luogo a una eventuale responsabilità giuridica, integra responsabilità disciplinare e l'impossibilità di essere candidati a ricoprire incarichi politici o di partito.

Detta previsione non trova applicazione qualora i soggetti tenuti alla contribuzione abbiano già effettuato altre erogazioni liberali o donazioni in danaro o in natura di valore uguale o superiore a quanto dovuto.

Art. 4.

Emblema

L'emblema del Movimento Fratelli d'Italia - Alleanza Nazionale è rappresentato da: «Cerchio contornato da margine di colore blu, contenente al proprio interno, al centro della parte superiore, la scritta "FRATELLI d'ITALIA", in carattere stampatello bianco su sfondo blu, su due righe; la parte inferiore di colore bianco, è separata da quella superiore da tre linee di colore verde, bianco e rosso, dal margine sinistro al margine destro del cerchio. In basso al centro, sovrapposto in parte centrale al tricolore, è raffigurata su fondo bianco una Fiamma Tricolore (verde, bianco, rosso) su base blu.».

L'Assemblea nazionale dispone eventuali modifiche del simbolo e può delegare a tal fine la Direzione nazionale, anche ai soli fini elettorali per le elezioni politiche, europee e regionali.

Eventuali modifiche del simbolo ai soli fini elettorali nelle elezioni amministrative sono demandate al Presidente nazionale, sentiti gli organismi territoriali competenti.

TITOLO II

GLI ASSOCIATI, I CIRCOLI E LE ASSOCIAZIONI

Art. 5.

Gli associati

Sono associati a Fratelli d'Italia - Alleanza Nazionale tutte le cittadine e cittadini italiani e di altro stato membro dell'Unione europea residenti in Italia che, avendone i requisiti, ne facciano richiesta e versino la relativa quota associativa. Per i cittadini Italiani residenti all'estero valgono le disposizioni di cui al Titolo IX del presente Statuto.

La domanda d'iscrizione comporta l'adesione ai principi e alle finalità indicati nel presente statuto, l'accettazione delle sue disposizioni e di quelle contenute nei regolamenti.

La partecipazione alla vita del movimento, nelle sue differenti forme di adesione, è disciplinata dall'apposito Regolamento adesioni. Tale regolamento disciplina, inoltre, le modalità, i requisiti e le procedure, anche attraverso internet, per l'associazione, il rinnovo, il versamento delle quote annuali.

La domanda di adesione può essere presentata da chi abbia compiuto il sedicesimo anno di età.

Coloro che non intendano aderire formalmente al Movimento, possono chiedere di essere coinvolti attraverso la formula «Amicizia». Tale adesione è gratuita e consente di partecipare alla vita del Movimento con modalità disciplinate dal Regolamento adesioni.

L'adesione vale quale autorizzazione al trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

La perdita della qualifica di associato si verifica per:

dimissioni, rese per iscritto e comunicate al settore Adesioni e al competente organo territoriale;

decadenza, a seguito del mancato versamento delle quote associative per due anni o iscrizione ad altro partito o movimento politico;

espulsione, per effetto di provvedimento disciplinare adottato dagli organi di garanzia;

adozione di comportamenti concludenti incompatibili con il permanere dei presupposti dell'adesione.

Art. 6.

I circoli

Il Circolo è l'unità organizzativa fondamentale del Movimento e può essere territoriale o ambientale. Sono Circoli territoriali quelli che operano su di una porzione di territorio definito e costituiti almeno da dieci associati che risiedono nel territorio di competenza od operano in quell'ambito per effettive ragioni di studio, istituzionali o di lavoro.

La domanda di costituzione del Circolo deve essere indirizzata al Presidente provinciale per ottenere il riconoscimento. Il Presidente provinciale è tenuto a riconoscere l'operatività del Circolo entro quindici giorni dalla presentazione della domanda e può respingerla solo in casi eccezionali e adeguatamente motivati. In caso d'inerzia, il Presidente regionale sollecita formalmente per iscritto il Presidente provinciale e, in caso di ulteriore inerzia, decorsi inutilmente altri dieci giorni, lo segnala al responsabile del Dipartimento organizzazione trasmettendo le proprie valutazioni. Ogni ulteriore controversia in tema di costituzione dei Circoli sarà demandata al Responsabile del Dipartimento organizzazione.

Gli ambiti territoriali di operatività sono proposti dal Presidente provinciale all'atto del riconoscimento e sono approvati con decisione del Coordinamento provinciale. Il territorio di ciascun circolo territoriale deve rispettare il principio della continuità territoriale.
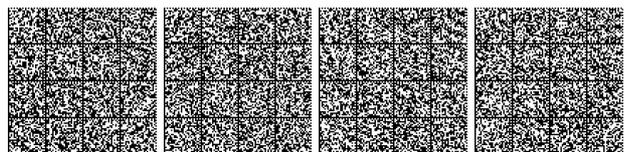
I circoli ambientali possono essere costituiti nell'ambito di settori professionali, tematici o associativi e operano esclusivamente nel loro ambito specifico. I circoli ambientali non esprimono linea politica territoriale.

I circoli ambientali, ai fini della propria operatività, devono richiedere il riconoscimento all'Esecutivo nazionale, o al Coordinamento regionale, provinciale o di Città metropolitana in base all'ambito della propria attività, secondo la procedura prevista dal comma precedente.

Gli associati ai circoli ambientali esercitano i diritti di cui al presente statuto presso il circolo territoriale di residenza.

Il Presidente provinciale, previo parere del Coordinamento provinciale, può designare un fiduciario nei comuni in cui non siano costituiti Circoli territoriali.

I circoli territoriali, nell'osservanza delle direttive degli organi nazionali, regionali e provinciali, dispongono di capacità organizzativa interna e sono gli unici titolari della rappresentanza politica sul territorio.

I circoli non possono assumere obbligazioni verso terzi e impegni negoziali di alcun tipo per conto o con la spendita del nome del Movimento e dei suoi rappresentanti.

Art. 7.

Le associazioni

Le associazioni che si riconoscono nei principi e nelle finalità del presente Statuto possono aderire al Movimento con le modalità previste dal Regolamento adesioni.

Le associazioni devono essere costituite secondo la normativa vigente in materia di no profit e terzo settore e godono di piena autonomia amministrativa e contabile.

L'adesione deve essere richiesta all'Esecutivo nazionale, al Coordinamento regionale, provinciale o di Città metropolitana, secondo l'ambito della propria attività.

Le condizioni per ottenere l'adesione sono:

la presentazione di domanda di adesione e il versamento della relativa quota al Movimento;

una relazione sul progetto politico dell'associazione che illustri la convergenza di questo con i principi e le finalità del Movimento e in quali settori di attività si voglia concretizzare l'azione dell'associazione;

la conformità dello Statuto e dell'Atto costitutivo dell'associazione alla normativa vigente in materia di no profit e terzo settore;

la dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell'associazione di accettare la rappresentanza politica del Movimento da parte del Circolo territoriale e gli indirizzi politici del Coordinamento provinciale per i territori di rispettiva competenza, rinunciando all'utilizzo del simbolo del Movimento se non autorizzato.

Le associazioni aderenti partecipano alla Consulta del terzo settore. Della Consulta fanno parte soggetti e personalità di riconosciuta esperienza e professionalità nel campo nominati dal Presidente nazionale.

La Consulta elegge al suo interno un coordinatore che partecipa ai lavori della Direzione nazionale. La Consulta elegge un ufficio di presidenza di cinque membri compreso il coordinatore che partecipano ai lavori dell'Assemblea nazionale.

Il coordinatore convoca la Consulta in via ordinaria almeno una volta l'anno.

La Consulta elabora proposte politiche e organizzative sui temi di propria competenza.

TITOLO III

GLI ORGANI NAZIONALI

Art. 8.

Gli organi nazionali

Sono organi nazionali di Fratelli d'Italia - Alleanza Nazionale:

il Congresso nazionale;

l'Assemblea nazionale;

la Direzione nazionale;

il Coordinamento politico nazionale;

l'Esecutivo nazionale;

il Presidente nazionale;

la Commissione nazionale di garanzia;

il Segretario amministrativo e il Comitato di amministrazione.

Art. 9.

Il Congresso nazionale

Del Congresso nazionale fanno parte tutti gli iscritti, che vi partecipano nelle modalità previste dal Regolamento congressuale.

Il Congresso nazionale discute e determina l'indirizzo politico del Movimento, ed elegge il Presidente nazionale del Movimento e l'Assemblea nazionale.

Modifica direttamente lo Statuto o delega espressamente a ciò l'Assemblea o la Direzione nazionale. Il Congresso è convocato in via ordinaria ogni tre anni dal Presidente nazionale su delibera dell'Assemblea nazionale.

Il Congresso nazionale è convocato altresì in via straordinaria dal Presidente nazionale ovvero dal Presidente dell'Assemblea nazionale qualora sia presentata mozione in tal senso sottoscritta da almeno dal 10% dei membri dell'Assemblea nazionale e votata e approvata a maggioranza assoluta della stessa. Il Presidente dell'Assemblea nazionale convoca il Congresso in caso di impedimento permanente o di dimissioni del Presidente nazionale.

Il Regolamento congressuale è proposto dall'Esecutivo nazionale, con delibera a maggioranza assoluta, ed è approvato dall'Assemblea nazionale. Disciplina, per quanto non previsto dal presente Statuto, lo svolgimento del Congresso nazionale e di quelli territoriali.

Art. 10.

Il Presidente nazionale

Il Presidente nazionale è eletto dal Congresso e tenuto conto dei principi di partecipazione di cui all'art. 2.

Il Presidente nazionale ha la rappresentanza politica del Movimento e ne dirige l'organizzazione.

Può deferire per motivi disciplinari ogni associato al Movimento, adottando anche provvedimenti urgenti e immediati in attesa della decisione degli organi disciplinari.

Il Presidente nazionale può deliberare, previo parere dell'Esecutivo nazionale e sentito il Presidente regionale, lo scioglimento del Coordinamento provinciale e la nomina di un commissario in casi urgenti e motivati.

Il Presidente nazionale, può deliberare previo parere dell'Esecutivo nazionale, lo scioglimento del Coordinamento regionale e la nomina di un commissario in casi urgenti e motivati.

Nomina e revoca i Responsabili dei Dipartimenti e dei Laboratori sentito l'Esecutivo nazionale.
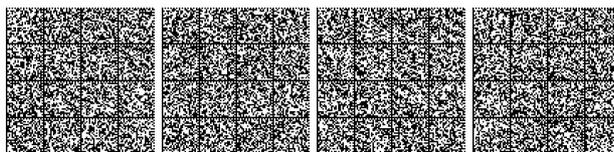
Ogni associato può presentare la propria candidatura a Presidente nazionale. Le modalità di elezione del Presidente nazionale sono disciplinate dal Regolamento congressuale per quanto non disciplinato dal presente Statuto.

Il Presidente nazionale presenta, per mezzo del Segretario amministrativo o di procuratori speciali, le liste e i contrassegni elettorali per le elezioni e autorizza l'uso dell'emblema del Movimento.

Art. 11.

L'Assemblea nazionale

L'Assemblea nazionale è composta da 450 membri eletti dal Congresso secondo quanto previsto da apposito regolamento. Il Presidente nazionale, sentito l'Esecutivo nazionale, può nominare fino a ulteriori cinquanta personalità anche provenienti dal mondo dell'associazionismo, della cultura, dell'impresa e della ricerca. Il regolamento deve essere sottoposto all'approvazione del Congresso stesso, e deve essere ispirato ai seguenti criteri:

assicurare che il voto sia libero, segreto ed eguale;

garantire la rappresentatività dei territori;

nel caso di presentazione di liste alternative di concorrenti, assicurare un'adeguata rappresentanza alle liste di minoranza, mediante la distribuzione di non meno dei due terzi dei seggi con metodo proporzionale ai suffragi raccolti;

prevedere opportuni meccanismi per promuovere la parità di accesso tra i sessi nell'organo collegiale;

stabilire tempi e modi per la raccolta e la formalizzazione delle candidature con una ragionevole soglia di accesso in misura tale da favorire la partecipazione.

L'Assemblea nazionale indirizza l'azione politica, l'organizzazione e il funzionamento del Movimento secondo le determinazioni del Congresso nazionale.

L'Assemblea nazionale approva e modifica il proprio regolamento di funzionamento.

L'Assemblea nazionale elegge al suo interno il Presidente dell'Assemblea e un eventuale ufficio di Presidenza.

Modifica lo Statuto secondo la delega e gli indirizzi del Congresso nazionale o su apposita proposta approvata dall'Esecutivo nazionale a maggioranza qualificata dei due terzi e lo adegua alle norme eventualmente entrate in vigore.

Il Presidente dell'Assemblea convoca l'Assemblea nazionale stessa e ne dirige i lavori. L'Assemblea nazionale nomina un commissario in caso di dimissioni o di impedimento permanente del Presidente nazionale e convoca il Congresso nazionale per procedere alla nuova elezione del Presidente nazionale.

L'Assemblea nazionale approva il regolamento del Congresso nazionale. Possono partecipare senza diritto di voto, qualora non ne facciano parte, i deputati e i senatori, i parlamentari europei, i consiglieri e assessori regionali, i presidenti di regione, i componenti della Commissione nazionale di garanzia, il Segretario amministrativo e il Vice segretario amministrativo, i componenti dell'Assemblea generale degli italiani all'estero e, con diritto di voto, i componenti dell'Esecutivo nazionale, i componenti dell'Esecutivo nazionale di Gioventù nazionale nel numero massimo di venti membri.

È prevista la decadenza da componente dell'Assemblea nazionale a seguito di tre assenze consecutive ingiustificate.

L'Assemblea nazionale è convocata in via ordinaria ogni sei mesi o entro venti giorni se richiesto da un terzo dei suoi componenti o dal Presidente nazionale del Movimento.

L'Assemblea nazionale delibera sullo scioglimento dell'Associazione con la maggioranza qualificata dei due terzi degli aventi diritto.

Le posizioni che si rendessero vacanti per dimissioni, decesso, decadenza, possono essere surrogate per cooptazione su proposta del Presidente nazionale.

Art. 12.

La Direzione nazionale

La Direzione nazionale è l'organo esecutivo degli indirizzi dell'Assemblea nazionale in materia di attività politica e organizzativa.

La Direzione nazionale è composta dal Presidente nazionale del Movimento e dai membri eletti dall'Assemblea nazionale nel numero previsto dal suo regolamento.

Ne sono inoltre membri di diritto i Presidenti dei gruppi parlamentari alla Camera, al Senato e al Parlamento europeo, i componenti dell'Esecutivo nazionale, i componenti dell'Ufficio di Presidenza di Gioventù nazionale nel numero massimo di cinque, il Presidente dell'Assemblea nazionale, e il coordinatore della consulta del terzo settore. Partecipano alla Direzione nazionale, qualora non ne facciano parte per altri motivi, i componenti del Coordinamento politico nazionale. Partecipano, senza diritto di voto, il Segretario e il Vice Segretario amministrativo e il Presidente della Commissione nazionale di garanzia.

La Direzione nazionale elegge al suo interno il Coordinatore della Direzione nazionale, che provvede alla sua convocazione e al regolare svolgimento dei lavori, di intesa con il Presidente nazionale.

È dichiarata la decadenza da Dirigente nazionale a seguito di tre assenze consecutive ingiustificate.

La Direzione nazionale è convocata in via ordinaria almeno una volta ogni tre mesi o se lo richiede un terzo dei suoi componenti.

Determina le linee politiche dell'attività dei gruppi parlamentari della Camera, del Senato e del Parlamento europeo, ha il compito di stilare i programmi elettorali e approvare le liste dei candidati al Parlamento europeo, alla Camera e al Senato. Verifica l'elenco delle candidature alle primarie e ne ratifica gli esiti. Approva, inoltre, i programmi e le liste per l'elezione dei Presidenti di Regione e le liste dei candidati ai Consigli regionali, nonché i candidati sindaco nei comuni capoluogo di Regione.

La Direzione nazionale approva il rendiconto di esercizio annuale del Movimento.

Le posizioni che si rendessero vacanti per dimissioni, decesso, decadenza, possono essere surrogate per cooptazione su proposta del Presidente nazionale.

Art. 13

L'Esecutivo nazionale

L'Esecutivo nazionale coadiuva il Presidente nella rappresentanza politica del Movimento e nel coordinamento dell'attività dei dipartimenti. Vi partecipano di diritto il Presidente dell'Assemblea nazionale, il Coordinatore della Direzione nazionale, i Presidenti dei Gruppi parlamentari alla Camera, al Senato, al Parlamento europeo, il Presidente nazionale di Gioventù nazionale. Possono essere invitati a partecipare i componenti del Governo nazionale e i Presidenti di Regione iscritti al Movimento. Vi partecipano, senza diritto di voto, il Segretario e il Vice Segretario amministrativo nazionale.

Il Presidente del Movimento, oltre ai membri di diritto, può nominare nell'Esecutivo nazionale, fino a venticinque altri componenti e designa al suo interno il coordinatore dello stesso e un Ufficio di Presidenza del quale fanno parte, in ogni caso, i componenti di diritto.

Possono essere invitati ad intervenire ai lavori, in ragione dell'ordine del giorno, i Responsabili dei Dipartimenti.

L'Esecutivo nazionale è convocato dal Presidente nazionale del Movimento.

Art. 14.

Il Coordinamento politico nazionale

Il Coordinamento politico nazionale è composto dai membri dell'Esecutivo nazionale, dai Presidenti regionali e dai sindaci dei capoluoghi. È facoltà del Presidente far partecipare alle riunioni i gruppi parlamentari e altri dirigenti di dipartimenti.

È convocato dal Presidente nazionale per specifiche esigenze di coordinamento tra gli organi nazionali e territoriali del Movimento.
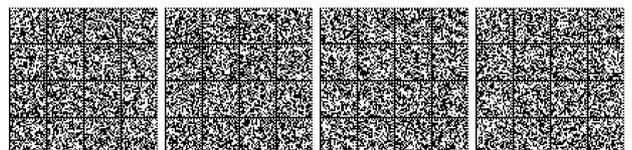
Art. 15.

I Dipartimenti

Il Presidente nazionale nomina, sentito l'Esecutivo nazionale come previsto dall'art. 10, i Responsabili dei Dipartimenti.

Sono costituiti obbligatoriamente i seguenti Dipartimenti:

Organizzazione;

Comunicazione e propaganda;

Coordinamento autonomie locali;

Coordinamento laboratori tematici;

Adesioni, congressi e primarie;

Italiani nel mondo.

È facoltà del Presidente nazionale, sentito l'Esecutivo nazionale, disporre la costituzione di ulteriori Dipartimenti che si rendessero necessari all'organizzazione del Movimento.

Art. 16.

Durata e componenti di diritto degli Organi

Gli Organi rimangono in carica per il tempo previsto dai rispettivi regolamenti e comunque per tre anni dalla loro costituzione. Decorso detto termine, gli organi nazionali restano in carica per la sola ordinaria amministrazione collegata alla tempestiva convocazione di un Congresso nazionale che rinnovi le cariche.

Eventuali decisioni che esulano dall'ordinarietà, sono adottate con il parere favorevole dell'Esecutivo nazionale.

TITOLO IV

GLI ORGANI PERIFERICI

Art. 17.

Il Presidente e il Coordinamento regionale

Il Presidente regionale è eletto, di norma, contestualmente al Presidente nazionale e con le stesse modalità. Il regolamento congressuale disciplina l'elezione, con metodo proporzionale, dei due terzi del Coordinamento regionale.

Il Presidente regionale nomina i restanti componenti del Coordinamento regionale.

Il Coordinamento regionale è composto da un numero di membri, non superiori a cinquanta, predeterminato dall'Esecutivo nazionale e determina, in linea con le direttive nazionali del Movimento, l'azione politica nel territorio e negli organi istituzionali della Regione.

Fanno parte del Coordinamento regionale:

il Presidente della Regione, se iscritto al Movimento;

i consiglieri e assessori regionali, se iscritti al Movimento;

i Parlamentari nazionali ed europei iscritti nella Regione;

il Presidente regionale di Gioventù nazionale;

i Presidenti provinciali del Movimento;

i componenti della Direzione nazionale iscritti nella Regione.

Possono essere invitati senza diritto di voto:

i componenti dell'Assemblea nazionale;

i componenti del Consiglio regionale delle autonomie locali;

i Sindaci dei comuni superiori ai 15.000 abitanti;

i Presidenti dei municipi o circoscrizioni dei capoluoghi di Regione;

i Presidenti, i Capigruppo e i capi delegazione della giunta provinciale;

i Capigruppo e i capi delegazione dei comuni capoluogo di Provincia;

i Responsabili dei Dipartimenti nazionali iscritti nella Regione.

i Presidenti provinciali e i Dirigenti nazionali di Gioventù nazionale iscritti nella Regione.

Il Coordinamento regionale, sentiti i Coordinamenti provinciali, propone alla Direzione nazionale i programmi e le liste per l'elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale, nonché i candidati sindaco nei comuni capoluogo di Regione. Ratifica i candidati sindaco e le liste proposte dal Coordinamento provinciale per l'elezione dei comuni capoluogo di Provincia.

Ratifica le liste proposte dal Coordinamento provinciale per l'elezione del Consiglio provinciale.

Ogni associato può presentare la propria candidatura a Presidente regionale con la modalità prevista dal regolamento congressuale.

Il Coordinamento regionale può, con maggioranza assoluta dei suoi componenti, sfiduciare il Presidente regionale.

Il Presidente nazionale nomina un commissario in caso di dimissioni, sfiducia o impedimento permanente del Presidente regionale e convoca entro sei mesi il Congresso regionale per l'elezione del nuovo Presidente regionale.

È facoltà del Presidente nazionale, sentito l'Esecutivo nazionale, costituire nella Regione Sicilia due Coordinamenti regionali suddividendo la parte orientale da quella occidentale.

Ogni altra modifica dell'organizzazione territoriale del Movimento può essere adottata dall'Assemblea nazionale su proposta del Presidente nazionale.

Il Coordinamento regionale ha autonomia economico/finanziaria. Il Segretario amministrativo regionale ha responsabilità amministrativa e negoziale.

Il Presidente regionale nomina e revoca il Segretario amministrativo regionale e i Responsabili dei Dipartimenti. Il Coordinamento regionale approva i bilanci preventivi e i Conti consuntivi redatti e illustrati dal Segretario amministrativo regionale.

Art. 18.

Il Presidente e il Coordinamento provinciale

Il Presidente provinciale è eletto, di norma, contestualmente al Presidente nazionale e con le stesse modalità. Il regolamento congressuale disciplina l'elezione, con metodo proporzionale, dei due terzi del Coordinamento provinciale.

Il Presidente provinciale nomina i restanti componenti del Coordinamento provinciale.

Il Coordinamento provinciale è composto, oltre al Presidente provinciale, da un numero di massimo venti componenti in relazione alla popolazione residente nel territorio di competenza secondo parametri stabiliti dall'Esecutivo nazionale.

Il Coordinamento provinciale determina, in linea con le direttive nazionali del Movimento, l'azione politica nel territorio e negli organi istituzionali.

Sono inoltre membri di diritto del coordinamento provinciale:

il Presidente della Provincia, se iscritto al Movimento

i consiglieri e gli assessori provinciali, se iscritti al Movimento;

il Presidente provinciale di Gioventù nazionale;

e, ove iscritti nella Provincia: il Presidente della Regione; i consiglieri e assessori regionali; i Parlamentari nazionali ed europei; i componenti dell'Assemblea nazionale, della Direzione nazionale e dell'Esecutivo nazionale.

Sono invitati senza diritto di voto:

i componenti del Consiglio regionale delle autonomie locali;

i sindaci;

i Presidenti dei municipi o circoscrizioni;

i Presidenti, i capigruppo e i capi delegazione della giunta provinciale;

i capigruppo e i capi delegazione dei comuni;

i Responsabili dei Dipartimenti nazionali iscritti nella Provincia.

Il Coordinamento provinciale propone al Coordinamento regionale i programmi e le liste per l'elezione del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale, e la lista e la candidatura a sindaco nel comune capoluogo. Il Coordinamento provinciale approva i programmi elettorali e le liste per l'elezione nei rispettivi territori di competenza proposte dai Circoli territoriali.
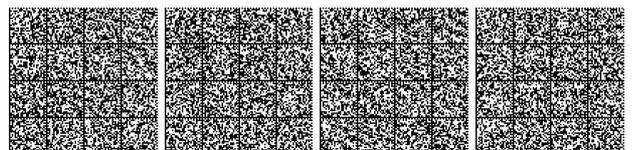
Ogni associato può presentare la propria candidatura a Presidente provinciale con la modalità prevista dal regolamento congressuale.

Il Coordinamento provinciale può con maggioranza assoluta sfiduciare il Presidente provinciale.

In caso di dimissioni, sfiducia o impedimento permanente del Presidente provinciale, il Presidente nazionale, sentito l'Esecutivo nazionale e il Presidente regionale nomina un commissario e convoca entro sei mesi il Congresso provinciale per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Coordinamento provinciale ha autonomia economico/finanziaria. Il Segretario amministrativo provinciale ha responsabilità amministrativa e negoziale.

Il Presidente provinciale nomina e revoca il Segretario amministrativo provinciale e i Responsabili dei Dipartimenti. Il Coordinamento provinciale approva i bilanci preventivi e i Conti consuntivi redatti e illustrati dal Segretario amministrativo provinciale.

Adotta, su conforme parere del Coordinamento provinciale, i provvedimenti urgenti nei confronti degli organi periferici comunali e nomina i relativi commissari fino allo svolgimento delle assemblee comunali. Di ciò è tenuto a informare il Presidente regionale.

Il Presidente provinciale, sentito il Coordinamento provinciale, propone l'assetto organizzativo del territorio di sua competenza.

Art. 19.

Il Presidente e il Coordinamento di città metropolitana

Nelle Aree metropolitane possono essere costituiti con decisione del Presidente nazionale, su proposta del Dipartimento organizzazione e sentito il Coordinamento regionale, i Coordinamenti di Città metropolitana a cui si applicano le norme del presente statuto e dei regolamenti dei Coordinamenti provinciali.

Nelle Aree metropolitane suddette il Coordinamento di Città metropolitana avrà competenza sul territorio del comune capoluogo e il Coordinamento provinciale sul territorio residuo della provincia.

Art. 20.

L'Assemblea, il Presidente e il Coordinamento comunale

L'assemblea degli iscritti determina, in linea con le direttive nazionali del Movimento, l'azione politica e indirizza l'attività amministrativa degli organi istituzionali nel territorio di competenza dei circoli territoriali.

L'Assemblea degli iscritti elegge il Presidente di circolo. Il regolamento congressuale disciplina l'elezione, con metodo proporzionale, dei due terzi del Coordinamento di circolo.

Il Presidente di circolo nomina la restante parte del Coordinamento di circolo. Il Coordinamento di circolo è composto da un numero di membri individuati da apposito regolamento che tenga conto del numero di iscritti. Ne fa parte di diritto il Presidente di circolo di Gioventù nazionale.

Nei casi in cui il Circolo territoriale abbia competenza sull'intero territorio comunale, il Presidente di circolo assume anche il ruolo di Coordinatore comunale.

Nei casi in cui il territorio comunale sia ripartito in più Circoli territoriali, il Coordinatore comunale viene eletto dall'Assemblea di tutti gli iscritti del Comune.

Il Presidente di circolo può deferire gli iscritti alla Commissione provinciale di garanzia e chiedere al Presidente provinciale di adottare provvedimenti immediati nei loro confronti qualora ci siano casi straordinari, urgenti e motivati.

Il Coordinamento comunale propone le liste e i programmi elettorali all'Assemblea degli iscritti che li approva.

TITOLO V

GLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE

Art. 21.

Segretario amministrativo e Revisore dei conti

Il Segretario amministrativo cura la gestione amministrativa, patrimoniale e contabile del Movimento, è preposto allo svolgimento di tutte le attività di rilevanza economica e finanziaria e svolge tale funzione nel rispetto del principio di economicità della gestione, assicurandone l'equilibrio finanziario.

Il Segretario amministrativo è coadiuvato nelle sue funzioni dal Vice Segretario amministrativo, sono entrambi nominati, sentito l'Esecutivo nazionale, dal Presidente nazionale, che li indica tra persone in possesso di requisiti di onorabilità e adeguata professionalità.

Il Segretario e il Vice Segretario amministrativo adottano di comune accordo il Regolamento di Amministrazione del Movimento. Il Regolamento è trasmesso al Presidente nazionale che, ove ritenga di modificarlo, lo sottopone all'Esecutivo nazionale. Il Regolamento disciplina, tra l'altro, i casi, gli atti e la soglia di spesa per i quali non si richiede la firma congiunta.

In caso di cessazione o impedimento temporaneo del Segretario amministrativo, il Vice Segretario amministrativo ne assume le funzioni su indicazione del Presidente nazionale. L'Esecutivo nazionale provvede alla eventuale sostituzione nella prima seduta utile. Il Presidente nazionale può proporre all'Esecutivo nazionale, che delibera in merito, la revoca del Segretario e/o del Vice Segretario amministrativo.

Il controllo sulla gestione amministrativa è esercitato da un revisore dei conti interno al partito, eletto dalla Direzione nazionale tra gli iscritti dotati di adeguati requisiti morali e professionali, che svolge anche funzioni ispettive sulla gestione finanziaria e contabile e redige la Relazione sulla regolarità contabile da allegare al Rendiconto annuale. Può essere chiamato a rendere pareri ogni qual volta il Segretario e il Vice Segretario amministrativo lo ritengano opportuno, o quando il Presidente nazionale del Movimento ne faccia esplicita richiesta.

Il Segretario amministrativo e il Vice Segretario amministrativo possono partecipare senza diritto di voto ai lavori degli Organi nazionali; sono incompatibili con l'assunzione di ogni altro incarico negli organi nazionali del Movimento.

Art. 22.

Rappresentanza legale

La rappresentanza legale del Movimento viene esercitata dal Segretario amministrativo, che agisce secondo le direttive e gli indirizzi del Presidente nazionale. In particolare:

svolge l'attività negoziale necessaria per il raggiungimento dei fini associativi. Svolge e coordina le attività necessarie per la corretta gestione amministrativa del Movimento.

esegue le delibere dell'Esecutivo nazionale relative alla gestione amministrativa ordinaria e straordinaria. Dispone, inoltre, tutte le operazioni bancarie, la nomina di procuratori, l'accensione di mutui e le richieste di affidamento, i pagamenti, l'incasso dei crediti; può rinunciare a diritti e sottoscrivere transazioni; provvede alla riscossione dei contributi pubblici o comunque dovuti per legge, con le modalità del regolamento di amministrazione di cui all'art. 21.

rappresenta il Movimento ai sensi dell'art. 36 e seguenti del codice civile, di fronte ai terzi ed in giudizio;

su procura del Presidente nazionale, presenta le candidature e i contrassegni elettorali, anche per mezzo di procuratori speciali;

presenta ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica la richiesta, se previsto dalla normativa vigente, di poter usufruire dei rimborsi ivi previsti, oltreché, ancora, effettua la riscossione dei medesimi e di ogni altro contributo pubblico dovuto per legge.

Al termine di ciascun anno, il Segretario e il Vice Segretario amministrativo redigono e sottopongono alla Direzione nazionale il rendiconto economico dell'esercizio per l'approvazione, che deve avvenire nei termini previsti dalla normativa vigente. Coordinano inoltre l'attività contabile occupandosi della corretta tenuta delle scritture e dei libri sociali. Informano periodicamente l'Esecutivo nazionale della situazione economico finanziaria. Predispongono il piano generale di distribuzione delle risorse secondo i criteri determinati dall'Esecutivo nazionale e dalle norme regolamentari. Gestiscono i fondi destinati alle campagne elettorali e predispongono i rendiconti richiesti dalla legge. Predispongono le procedure per la redazione dei conti, per la raccolta dei fondi e per tutto ciò che ritengano opportuno per la corretta amministrazione del Movimento. Ogni Organo periferico, anche se dotato di autonomia amministrativa e negoziale, è tenuto a uniformarsi alle indicazioni del Segretario e del Vice Segretario amministrativo e alle norme presenti nel Regolamento di amministrazione; il mancato rispetto delle sue disposizioni è motivo di azione disciplinare nei confronti dei singoli e può comportare, nei casi più gravi, il commissariamento dell'Organo.

Il Segretario amministrativo nomina il responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 28-29 del decreto legislativo n. 196/2003.

La sede legale del Movimento è a Roma, in Via Della Scrofa, 39 - 00186, e comunque nell'ambito del territorio nazionale, e viene stabilita dal rappresentante legale.

Art. 23.

Società esterna di revisione contabile

La società esterna di revisione contabile, prevista dalla normativa vigente per esercitare il controllo e la certificazione di conformità dei bilanci e dei rendiconti, viene scelta dall'Esecutivo nazionale.

Art. 24.

Patrimonio di funzionamento e bilancio

Fratelli d'Italia - Alleanza Nazionale non ha fine di lucro e dispone di un patrimonio da cui si attinge per le spese connesse al suo funzionamento.

Le entrate sono costituite da:

quote associative versate dagli iscritti;

quote di affiliazione di associazioni federate e aderenti;

contributi degli eletti nelle Istituzioni rappresentative;

erogazioni liberali, donazioni e lasciti;

finanziamenti e rimborsi elettorali ove previsti dalla normativa vigente;

ogni altra attività di raccolta ammessa dalla legge.

Le quote di contribuzione con cui possono essere chiamati a sostenere il movimento, in caso di particolari iniziative politiche o necessità economiche, tutti gli eletti o nominati in incarichi politici istituzionali, sono richieste dal Presidente su proposta del Segretario amministrativo e sentito l'Esecutivo.

La misura del contributo volto a garantire l'adeguato supporto economico all'iniziativa politica del movimento che si impegnano a versare i consiglieri regionali e i parlamentari nazionali ed europei ai sensi dell'art. 3, è determinata con delibera dell'Esecutivo nazionale a cui gli stessi demandano il compito della quantificazione secondo criteri di congruità, proporzionalità e ragionevolezza.

Così come disposto dell'art. 9 del decreto-legge n. 149/2013 il Movimento prevede di destinare una quota pari al 10% delle somme ad esso spettanti ai sensi dell'art. 12 dello stesso decreto, ad iniziative volte ad accrescere la partecipazione attiva delle donne alla politica.

Il bilancio consuntivo di esercizio viene pubblicato sul sito internet dell'associazione, entro venti giorni dalla sua approvazione da parte della Direzione nazionale, unitamente al giudizio sul bilancio annuale emesso dalla società di revisione. Il rendiconto, nel termine dei successivi novanta giorni, è sottoposto per la relativa approvazione, previe verifiche da parte di società di revisione, ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge 6 luglio 2012, n. 96, alla Direzione nazionale.

La gestione amministrativa e finanziaria si conforma alla normativa vigente sul funzionamento e sul finanziamento dei partiti politici; ogni intervenuta modifica legislativa che dovesse confliggere con lo Statuto si intende automaticamente recepita nello stesso, in attesa di adeguarlo formalmente.

Art. 25.

Autonomia patrimoniale e gestionale delle strutture nazionali e territoriali

La struttura organizzativa nazionale e tutte le articolazioni territoriali previste dallo Statuto hanno una propria autonomia amministrativa e patrimoniale nei limiti delle attività riguardanti l'ambito territoriale e di appartenenza e ne sono legalmente responsabili.

Ciascuna struttura organizzativa risponde esclusivamente degli atti e dei rapporti giuridici da essa posti in essere nei limiti delle proprie competenze e non è responsabile per gli atti compiuti dalle altre articolazioni. Gli Organi nazionali non rispondono dell'attività negoziale svolta in ambito locale e delle relative obbligazioni.

I conti preventivi e consuntivi di ciascuna organizzazione territoriale devono essere redatti secondo i modelli predisposti dal Regolamento di amministrazione e gli indirizzi pervenuti dal Segretario e dal Vice Segretario amministrativo, ed ogni previsione di spesa deve essere sempre accompagnata dall'indicazione della relativa fonte di finanziamento.

I membri di ciascuna organizzazione territoriale rispondono personalmente delle obbligazioni assunte al di fuori dei conti preventivi presentati ed approvati, se non espressamente approvate dal Segretario e dal Vice Segretario amministrativo.

È in ogni caso preclusa alle organizzazioni territoriali la facoltà di stipulare atti e contratti sulle seguenti materie:

compravendita di beni immobili;

compravendita di titoli azionari e finanziari di ogni genere;

costituzione di società;

acquisto di partecipazioni di società già esistenti;

accensione e concessione di finanziamenti;

stipula di contratti di mutuo;

rimesse di denaro da e/o verso l'estero;

apertura di conti correnti all'estero e valutari;

acquisto di valuta;

richiesta e concessione di fidejussioni o di altra forma di garanzia.

È inoltre sempre esclusa dai poteri dei rappresentanti locali la presentazione delle candidature e dei contrassegni elettorali, a meno che tale potere non venga delegato dal rappresentante legale o dal Presidente nazionale.

Il Regolamento di amministrazione disciplina, tra l'altro: l'apertura di posizioni di codice fiscale e di conti correnti bancari o postali intestati alle strutture territoriali, le procedure di autorizzazione alle spese e di contabilizzazione delle stesse, la destinazione dei contributi degli eletti nelle amministrazioni centrali e locali, la ripartizione delle quote del tesseramento, la ripartizione delle risorse relative al finanziamento delle elezioni nazionali e regionali tenendo conto di quanto previsto dal comma 15 dell'art. 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, secondo il quale i partiti e movimenti politici che partecipano alla ripartizione delle risorse previste dalla legge citata ne riservano una quota non inferiore al 30 per cento alle proprie strutture decentrate su base territoriale che abbiano per statuto autonomia finanziaria, e ogni altra necessaria procedura amministrativa, finanziaria, patrimoniale e contabile non espressamente disciplinata dallo Statuto.

Il rendiconto o i rendiconti delle strutture decentrate sono allegati al rendiconto nazionale del partito secondo quanto previsto dal comma 16 dell'art. 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2.
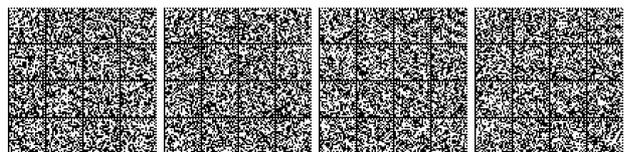
TITOLO VI

RAPPRESENTANZA E GARANZIA

Art. 26.

L'azione disciplinare

Qualunque iscritto può promuovere un'azione disciplinare presso la Commissione di garanzia e disciplina competente o presentare un ricorso quando ritenga violata una norma del presente Statuto o dei regolamenti nazionali.

Gli associati a Fratelli d'Italia - Alleanza Nazionale sono tenuti a ricorrere preventivamente alla Commissione di garanzia competente in caso di controversie riguardanti l'attività del Movimento e l'applicazione dello Statuto e dei regolamenti.

I ricorsi e le istanze disciplinari devono essere presentati per iscritto. Dell'istanza disciplinare viene data notizia ufficiale all'interessato, che entro ulteriori dieci giorni ha diritto di inviare memorie difensive o chiedere di essere ascoltato dalla Commissione di garanzia e disciplina competente.

Ogni grado di giudizio non può durare più di cinquanta giorni. Salvo rinvii motivati o sospensioni di rito.

Nei confronti dei soggetti sottoposti ad azione disciplinare, i Presidenti dei rispettivi livelli territoriali possono adottare provvedimenti di urgenza fino alla decisione definitiva degli organi disciplinari, previa approvazione dei rispettivi coordinamenti.

Il Regolamento di garanzia approvato dalla Direzione nazionale disciplina le modalità di svolgimento del procedimento disciplinare nei confronti degli associati del Movimento.

Art. 27.

Gli organi disciplinari

Sono Organi disciplinari di Fratelli d'Italia - Alleanza Nazionale:

la Commissione nazionale di garanzia e disciplina;

le Commissioni regionali di garanzia e disciplina;

le Commissioni provinciali di garanzia e disciplina.

Art. 28.

La Commissione nazionale di garanzia e disciplina

La Commissione nazionale di garanzia e disciplina è eletta dal Congresso nazionale e composta da sei membri, che scelgono al loro interno il Presidente. La Commissione è integrata da due membri supplenti anch'essi eletti dal Congresso. Ove nel corso del mandato venissero a mancare uno o più membri anche supplenti, questi saranno sostituiti con delibera della Direzione nazionale e resteranno in carica fino al termine naturale dell'Organo.

La Commissione nazionale di garanzia e disciplina si articola in due collegi di tre componenti: il Collegio di garanzia e il Collegio di disciplina. Il Presidente della Commissione nazionale di garanzia e disciplina presiede il Collegio di cui è componente. L'altro Collegio elegge nel suo seno, in occasione della prima seduta, il componente deputato a convocare e presiedere le sedute.

Il Collegio di disciplina è competente in prima istanza per le azioni disciplinari nei confronti dei componenti della Direzione nazionale, del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo, e svolge funzioni di giudizio di appello avverso le decisioni delle Commissioni regionali di garanzia. Avverso le decisioni assunte in prima istanza dal Collegio di disciplina è possibile ricorrere in appello; il giudizio di appello viene esercitato dal Collegio di garanzia integrato, per l'occasione, dai due membri supplenti.

Il Collegio di garanzia è competente riguardo l'applicazione del presente Statuto, dei regolamenti nazionali, ed esprime i pareri di congruità allo Statuto delle deliberazioni degli organi del Movimento, se interpellato dal Presidente nazionale, regionale, provinciale.

La Commissione nazionale di garanzia e disciplina, nel caso in cui un iscritto al Movimento sia imputato in un processo penale, esprime in seduta plenaria, su richiesta dell'Esecutivo nazionale, un parere di compatibilità dell'iscritto con le finalità del Movimento.

È diritto dell'iscritto raggiunto dall'inchiesta penale, essere ascoltato e produrre memorie a propria difesa.

La Commissione nazionale di garanzia e disciplina, all'uopo interpellata, accerta in seduta plenaria le ipotesi di incandidabilità così come previsto dall'art. 32 del presente Statuto.

Art. 29.

La Commissione regionale di garanzia e disciplina

La Commissione regionale di garanzia e disciplina è eletta dall'Assemblea regionale ed è composta da cinque membri, che scelgono al loro interno il Presidente.

In prima istanza è competente per i provvedimenti disciplinari nei confronti dei componenti degli organi regionali del Movimento e per gli eletti nelle istituzioni di livello regionale.

Avverso le decisioni della Commissione regionale di garanzia e disciplina è possibile ricorrere alla Commissione nazionale di garanzia e disciplina.

Art. 30.

La Commissione provinciale di garanzia e disciplina

La Commissione provinciale di garanzia e disciplina è eletta dall'Assemblea provinciale ed è composta da cinque membri, che scelgono al loro interno il Presidente.

In prima istanza è competente per i provvedimenti disciplinari nei confronti degli iscritti, dei componenti degli organi provinciali del Movimento e degli eletti nelle istituzioni fino al livello provinciale.

Avverso le decisioni della Commissione provinciale di garanzia e disciplina è possibile ricorrere alla Commissione regionale di garanzia e disciplina.

Nelle Città metropolitane costituite ai sensi dell'art. 19 le funzioni della Commissione provinciale di garanzia e disciplina sono esercitate per analogia dalla Commissione cittadina metropolitana di garanzia e disciplina.

Art. 31.

Le sanzioni disciplinari

Le sanzioni disciplinari sono:

a) censura;

b) sospensione fino ad un massimo di un anno;

c) espulsione.

Sanzioni accessorie sono:

le sospensione a tempo determinato dal diritto di elettorato negli organi del Movimento;

l'incandidabilità nelle competizioni elettorali nelle liste del Movimento per un periodo di tempo non superiore a cinque anni.
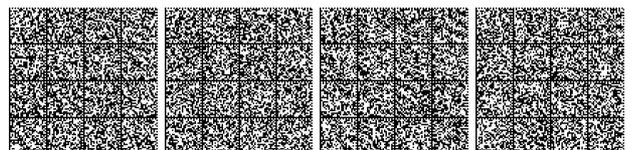
TITOLO VII

INELEGGIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ

Art. 32.

Incandidabilità

Sono incandidabili coloro che, alla data di presentazione delle liste, abbiano riportato una condanna anche in primo grado per un reato infamante.

La Commissione nazionale di garanzia, adeguandosi ad eventuali indicazioni dell'Assemblea nazionale, stabilisce le modalità e i limiti di applicazione di tale fattispecie.

Non possono inoltre essere candidati coloro che non assumono gli impegni previsti dal codice etico del Movimento e coloro che sono destinatari di una sanzione disciplinare che ne preclude la candidatura.

Art. 33.

Incompatibilità

Sono incompatibili con ogni altro incarico nel Movimento e incarichi istituzionali i membri dei Comitati di garanzia a ogni livello. La carica di Presidente di gruppo al Parlamento europeo, Camera e Senato è incompatibile con altri incarichi interni al movimento. I Presidenti di questi gruppi partecipano di diritto ai lavori dell'Esecutivo nazionale.

Presidenti di Regione, assessori e presidenti dei gruppi regionali sono incompatibili con gli incarichi di Presidenti regionali, provinciali e di grandi città del Movimento.

I Presidenti di Provincia sono incompatibili con l'incarico di Presidente regionale, provinciale o di Grande città del Movimento.

Sindaci dei comuni capoluogo sono incompatibili con l'incarico di Presidente regionale, provinciale o di Grande città del Movimento. Sono incompatibili tutti i sindaci con l'incarico di presidente di circolo.

I membri dell'Esecutivo nazionale sono incompatibili con la carica di Presidente regionale o provinciale.

La carica di Presidente nazionale del Movimento è incompatibile con il ruolo di capogruppo al Parlamento europeo, alla Camera e al Senato, con la carica di Presidente della Regione e Sindaco delle città capoluogo di Provincia.

La carica di Presidente dell'Assemblea nazionale è incompatibile con il ruolo di capogruppo al Parlamento europeo, alla Camera e al Senato, con la carica di Presidente della Regione e Sindaco delle città capoluogo di Provincia. La carica di Coordinatore della Direzione nazionale è incompatibile con il ruolo di capogruppo al Parlamento europeo, alla Camera e al Senato, con la carica di Presidente della Regione e Sindaco delle città capoluogo di Provincia.

TITOLO VIII

GIOVENTÙ NAZIONALE

Art. 34.

Finalità

Gioventù Nazionale è il movimento giovanile di Fratelli d'Italia - Alleanza Nazionale, persegue i medesimi scopi, è unico e autodetermina democraticamente le proprie cariche e responsabilità ad ogni livello.

Art. 35.

Statuto di Gioventù Nazionale

Lo Statuto di Gioventù Nazionale ed ogni sua modifica è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea nazionale di Fratelli d'Italia - Alleanza Nazionale.

TITOLO IX

ORGANIZZAZIONE ALL'ESTERO DEL MOVIMENTO

Art. 36.

Partecipazione

Fratelli d'Italia - Alleanza Nazionale favorisce la partecipazione politica, sociale e culturale degli italiani residenti all'estero, organizza le proprie strutture negli altri Paesi,anche attraverso la cooperazione e collaborazione di fondazioni ed associazioni non a scopo di lucro.

Le regole per le intese con le forze politiche e sociali dei paesi di residenza sono definite in accordo con il Dipartimento italiani nel mondo di concerto con la Direzione nazionale.

Le forme e le modalità di organizzazione sono stabilite dalloStatutodi Fratelli d'Italia nel mondo che sarà approvato e modificato dall'Assemblea nazionale, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Gli italiani che, condividendo le finalità espresse nell'art. 1, risultino iscritti nelle liste elettorali nazionali e all'AIRE, possono iscriversi a Fratelli d'Italia - Alleanza Nazionale nel Paese nel quale risiedono.

Art. 37.

Circoli nazionali

In ogni Paese estero potrà essere creato un Circolo nazionale, con almeno venti iscritti. Il Circolo nazionale provvederà ad eleggere il suo Presidente ed il suo direttivo composto da almeno cinque membri.

Art. 38.

Autonomia dei circoli nazionali

Ad ogni circolo nazionale è lasciata libertà ed autonomia di organizzazione in materia di finanziamento, di politica e di programma purché non in contrasto con quanto stabilito dallo Statuto.

Art. 39.

Organizzazione italiani all'estero

L'Organizzazione degli italiani all'estero sarà strutturata secondo lo schema delle ripartizioni elettorali, ovvero: Ripartizione Europa, Confederazione Russa e Turchia; Ripartizione America Meridionale; Ripartizione America Settentrionale e Centrale; Ripartizione Africa, Asia, Oceania e Antartide.

È costituita l'Assemblea generale degli italiani all'estero.

Si riunisce almeno una volta l'anno con il compito di coadiuvaretutte le tematiche che riguardano la politica estera ed i connazionali con il dipartimento degli Italiani nel mondo. I loro membri, delegati - coordinatori di area o presidenti di circolo, rappresentanti eletti al CGIE o nei Comites in forza a Fratelli d'Italia - Alleanza Nazionale o Associazioni a loro legate, partecipano di diritto all'Assemblea nazionale e possono votare ai fini delle linee programmatiche ed elettive del partito.
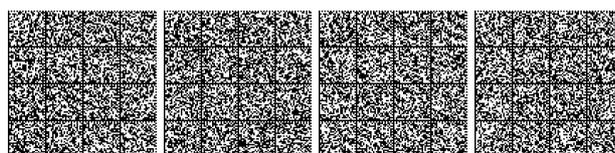
TITOLO X

NORME TRANSITORIE

1) Fino allo svolgimento dei Congressi provinciali e regionali, i relativi coordinamenti sono retti da un portavoce nominato dal Presidente nazionale, che esercita i poteri attribuiti dallo Statuto ai Presidenti provinciali e regionali, fino a quando sussiste il rapporto fiduciario con il Presidente. Il Portavoce nomina, nel numero pari alla metà di quanto previsto dai rispettivi articoli, i componenti elettivi e fiduciari del Coordinamento provinciale o regionale. I portavoce provinciali e regionali sottopongono la nomina del Coordinamento al Dipartimento organizzazione.

2) Nelle more dell'elezione delle Commissioni provinciali e regionali di garanzia e disciplina, le Commissioni regionali di garanzia e disciplina sono nominate dalla Commissione nazionale di garanzia e disciplina. Le CRGD assorbono, in tale periodo transitorio, le competenze delle CPGD.

3) Il presente testo, approvato nella seduta dell'Assemblea nazionale del 13 gennaio 2018, entra in vigore a decorrere dal 5 febbraio 2018.

19A07452

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Elenco dei notai dispensandi per limiti di età - primo quadrimestre 2020

Con decreti direttoriale dell'11 novembre 2019 sono stati dispensati i seguenti notai nati nel primo quadrimestre dell'anno 1945:

Sapienza Carlo, nato a Bari il 1° gennaio 1945, residente nel Comune di Valdagno (distretti notarili riuniti di Vicenza e Bassano del Grappa) è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 1° gennaio 2020;

Bilangione Mario, nato a Napoli il 1° gennaio 1945, residente nel Comune di Nocera Terinese (distretti notarili riuniti di Catanzaro, Crotone, Lamezia Terme e Vibo Valentia) è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 1° gennaio 2020;

Carraro Massimo, nato ad Erba il 4 gennaio 1945, residente nel Comune di Schio (distretti notarili riuniti di Vicenza e Bassano del Grappa) è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 4 gennaio 2020;

Sassoli Giovanni Battista, nato a Bologna il 6 gennaio 1945, residente nel Comune di Bologna (distretto notarile di Bologna) è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 6 gennaio 2020;

Losito Giuseppe, nato a Rutigliano il 12 gennaio 1945, residente nel Comune di Lucca (distretto notarile di Lucca) è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 12 gennaio 2020;

Sgobbo Antonio, nato a Guardia Lombardi il 31 gennaio 1945, residente nel Comune di Roma (distretti notarili riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia) è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 31 gennaio 2020;

Chiostrini Paola, nata a Firenze il 3 febbraio 1945, residente nel Comune di Pistoia (distretti notarili riuniti di Firenze, Pistoia e Prato) è dispensata dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 3 febbraio 2020;

Franceschetti Paolo, nato a Tresigallo il 3 febbraio 1945, residente nel Comune di Tione di Trento (distretti notarili riuniti di Trento e Rovereto) è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 3 febbraio 2020;

Portale Giusy, nata a Bronte l'8 febbraio 1945, residente nel Comune di Catania (distretti notarili riuniti di Catania e Caltagirone) è dispensata dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 8 febbraio 2020;

Zanardi Stefano, nato a Roma il 15 febbraio 1945, residente nel Comune di Milano (distretti notarili riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 15 febbraio 2020;

Barone Roberto, nato a Palermo il 18 febbraio 1945, residente nel Comune di Nichelino (distretti notarili riuniti di Torino e Pinerolo) è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 18 febbraio 2020;

Capocasale Mario, nato a Petronà il 18 febbraio 1945, residente nel Comune di Crotone (distretti notarili riuniti di Catanzaro, Crotone, Lamezia Terme e Vibo Valentia) è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 18 febbraio 2020;

Tucci Giuseppe, nato a Sant'Egidio del Monte Albino il 18 febbraio 1945, residente nel Comune di Grosseto (distretto notarile di Grosseto) è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 18 febbraio 2020;

Bertani Roberto, nato a Baiso il 20 febbraio 1945, residente nel Comune di Castellarano (distretto notarile di Reggio nell'Emilia) è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 20 febbraio 2020;

Pilato Giuseppe, nato a Caltanissetta il 22 febbraio 1945, residente nel Comune di Caltanissetta (distretti notarili riuniti di Caltanissetta e Gela) è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 22 febbraio 2020;

Giardina Michele, nato ad Ancona il 6 marzo 1945, residente nel Comune di Vigonza (distretto notarile di Padova) è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 6 marzo 2020;

Cutrupia Roberto, nato a Roma l'8 marzo 1945, residente nel Comune di Udine (distretti notarili riuniti di Udine e Tolmezzo) è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 8 marzo 2020;

Gloria Sergio, nato a Roma il 15 marzo 1945, residente nel Comune di Lecce (distretto notarile di Lecce) è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 15 marzo 2020;

Gasparro Fiorella, nata a Milano il 16 marzo 1945, residente nel Comune di Milano (distretti notarili riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) è dispensata dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 16 marzo 2020;

Dimita Vito Erasmo, nato a Santeramo in Colle il 18 marzo 1945, residente nel Comune di Udine (distretti notarili riuniti di Udine e Tolmezzo) è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 18 marzo 2020;

Carrieri Cosimo, nato a Sava il 27 marzo 1945, residente nel Comune di Sassari (distretti notarili riuniti di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania) è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 27 marzo 2020;

Gamberale Alex, nato ad Agnone il 31 marzo 1945, residente nel Comune di Marino (distretti notarili riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia) è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 31 marzo 2020;

Suitner Giancarlo, nato a Feltre il 4 aprile 1945, residente nel Comune di Cervignano del Friuli (distretti notarili riuniti di Udine e Tolmezzo) è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 4 aprile 2020.

Mussi Carlo, nato a Lissone il 7 aprile 1945, residente nel Comune di Monza (distretti notarili riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 7 aprile 2020;

Siciliano Anna Maria, nata a Pietraperzia l'8 aprile 1945, residente nel Comune di Palermo (distretti notarili riuniti di Palermo e Termini Imerese) è dispensata dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 8 aprile 2020;

Suriani Cesare, nato a Frignano il 17 aprile 1945, residente nel Comune di Milano (distretti notarili riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 17 aprile 2020;

Guerra Maria Teresa, nata a Trinitapoli il 18 aprile 1945, residente nel Comune di Andria (distretto notarile di Trani) è dispensata dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 18 aprile 2020;

Mammucari Paolo, nato a Cittaducale il 23 aprile 1945, residente nel Comune di Mogliano Veneto (distretto notarile riuniti di Treviso) è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 23 aprile 2020;

Piatti Guglielmo, nato a Varese il 24 aprile 1945, residente nel Comune di Varese (distretti notarili riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 24 aprile 2020;

Barabbino Mario, nato a Palermo il 25 aprile 1945, residente nel Comune di Termini Imerese (distretti notarili riuniti di Palermo e Termini Imerese) è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 25 aprile 2020;

Frattasio Antonio, nato a Pavia di Udine il 26 aprile 1945, residente nel Comune di Udine (distretti notarili riuniti di Udine e Tolmezzo) è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 26 aprile 2020;

Mazza Pietro, nato a Viterbo il 29 aprile 1945, residente nel Comune di Roma (distretti notarili riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia) è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 29 aprile 2020.

19A07414

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Domanda di modifica della denominazione registrata «QUESO DE VALDEÓN»

Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie C 375 del 6 novembre 2019, a norma dell'art. 50, paragrafo 2, lettera *a)* del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di modifica del disciplinare di produzione della denominazione registrata «Queso de Valdeón» presentata dalla Spagna, ai sensi dell'art. 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012, per il prodotto entrante nella categoria «Formaggi», contenente il documento unico ed il riferimento alla pubblicazione del disciplinare.

Gli operatori interessati, potranno formulare le eventuali osservazioni, ai sensi dell'art. 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - PQAI IV, via XX settembre n. 20 - Roma e-mail pqai4@politicheagricole.it pec saq4@pec.politicheagricole.gov.it entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea della citata decisione.

19A07465

Domanda di modifica della denominazione registrata «BERGAMOTE(S) DE NANCY»

Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie C 361 del 25 ottobre 2019, a norma dell'art. 50, paragrafo 2, lettera *a)* del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di modifica del disciplinare di produzione della denominazione registrata «Bergamote(s) de Nancy» presentata dalla Francia, ai sensi dell'art. 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012, per il prodotto entrante nella categoria «Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria», contenente il documento unico ed il riferimento alla pubblicazione del disciplinare.

Gli operatori interessati, potranno formulare le eventuali osservazioni, ai sensi dell'art. 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - PQAI IV, via XX Settembre n. 20 - Roma e-mail pqai4@politicheagricole.it pec saq4@pec.politicheagricole.gov.it entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea della citata decisione.

19A07466

Domanda di registrazione della «CEREJA DO FUNDÃO»

Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie C n. 371 del 4 novembre 2019, a norma dell'art. 50, paragrafo 2, lettera *a)* del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale indicazione geografica protetta della denominazione «Cereja do Fundão», presentata dal Portogallo, ai sensi dell'art. 50 del regolamento (UE) n. 1151/2012, per il prodotto entrante nella categoria «Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati», contenente il documento unico ed il riferimento alla pubblicazione del disciplinare.

Gli operatori interessati, potranno formulare le eventuali osservazioni, ai sensi dell'art. 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - PQAI IV, via XX Settembre n. 20 - Roma e-mail pqai4@politicheagricole.it pec saq4@pec.politicheagricole.gov.it entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea della citata decisione.

19A07467

MARIA CASOLA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2019-GU1-281) Roma, 2019 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
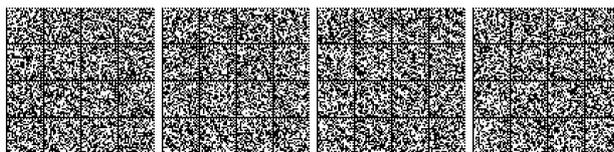
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.